

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7684	10 luglio 2019	FINANZE E ECONOMIA / ISTITUZIONI
Concerne		

Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) - Riforma fiscale cantonale

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	4
2.	IL CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	6
2.1	Le pressioni internazionali relative alla fiscalità delle imprese	6
2.1.1	Le pressioni dell'UE	6
2.1.2	Le pressioni dell'OCSE/G20	7
2.2	Situazione di partenza per il Ticino	7
2.2.1	Imposizione delle persone giuridiche secondo il diritto vigente.....	7
2.2.2	Onere fiscale delle persone giuridiche.....	9
2.2.3	Rilevanza delle società a statuto speciale per il Ticino	11
3.	GLI ADEGUAMENTI ALLA LEGGE FEDERALE CONCERNENTE LA RIFORMA FISCALE E IL FINANZIAMENTO DELL'AVS (RFFA).....	13
3.1	Obiettivi della riforma	13
3.2	Le modifiche fiscali principali.....	14
3.2.1	Abrogazioni delle norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale.....	14
3.2.2	Norma transitoria per il trattamento delle riserve occulte a seguito dell'abolizione delle tassazioni speciali	15
3.2.3	Deduzione maggiorata per le attività di ricerca e sviluppo	17
3.2.4	Patent box.....	19
3.2.5	Deduzione per autofinanziamento	21
3.2.6	Limitazione dello sgravio fiscale	22
3.2.7	Dichiarazione delle riserve occulte all'inizio e alla fine dell'assoggettamento	23
3.2.8	Sgravi facoltativi per l'imposta sul capitale.....	24
3.2.9	Sgravi facoltativi per l'imposta sulla sostanza	25
3.3	Compensazione finanziaria a favore dei Cantoni.....	26
3.4	Adeguamenti della perequazione finanziaria	26

3.5	Altre misure: modifiche del diritto federale vigente	27
3.5.1	Aumento dell'imposizione dei dividendi	27
3.5.2	Correzione del principio dell'apporto in capitale.....	28
3.5.3	Adeguamenti relativi alla trasposizione.....	28
3.5.4	Estensione del computo globale d'imposta.....	29
4.	LE MISURE CANTONALI DI ACCOMPAGNAMENTO	29
4.1	Assi d'intervento principali.....	30
4.1.1	Riduzione dell'aliquota ordinaria dell'imposta sull'utile	30
4.1.2	Riduzione del coefficiente cantonale d'imposta	32
4.1.3	Misure a sostegno dei Comuni	33
4.2	Nuovo posizionamento del Ticino nel raffronto intercantonale	37
4.3	Altre misure fiscali.....	38
4.3.1	Introduzione dell'aumento volontario dell'aliquota d'imposta	38
4.3.2	Adeguamento del computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale.....	38
4.3.3	Allineamento alla LIFD dell'imposizione degli utili di liquidazione	40
4.3.4	Modifica della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici.....	40
5.	RIPERCUSSIONI FINANZIARIE	41
6.	CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI.....	43
6.1	Mozioni	43
6.1.1	Mozione del 26 gennaio 2009 di M. Bertoli e cofirmatari (ripresa da G. La Mantia) "Studio di un nuovo modello di redistribuzione delle risorse fiscali comunali delle persone giuridiche tra i Comuni"	43
6.2	Iniziative parlamentari elaborate	43
6.2.1	Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari "Utili di liquidazione"	43
6.2.2	Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari "Riduzione dell'aliquota d'imposta sull'utile al 5% contestualmente all'abrogazione degli statuti fiscali speciali cantonali"	44
6.2.3	Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari "Moltiplicatore comunale differenziabile tra persone fisiche e giuridiche"	44
6.3	Iniziative parlamentari generiche	44
6.3.1	Iniziativa parlamentare generica del 21 marzo 2016 di A. Farinelli per il Gruppo PLR "Rilanciare l'economia: prepararsi agli effetti della riforma III della fiscalità delle imprese"	45
6.3.2	Iniziativa parlamentare generica del 18 giugno 2018 di M. Ay "Modifica dell'art. 76 della Legge tributaria: per un'imposta progressiva sull'utile delle persone giuridiche"	45
6.3.3	Iniziativa parlamentare generica del 18 giugno 2018 di M. Ay "Modifica dell'art. 87 della Legge tributaria: per un'imposta progressiva sul capitale delle persone giuridiche"	45

6.4	Interrogazioni	46
6.4.1	Interrogazione del 10 gennaio 2017 di F. Celio “Moltiplicatori d’imposta differenziati e conseguenze”	46
7.	CONCLUSIONI	46

1. INTRODUZIONE

Il 19 maggio 2019 la popolazione svizzera ha approvato alle urne la Legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA). Per quanto attiene alle principali modifiche fiscali la riforma abolisce i regimi privilegiati con i quali sono imposte le società a statuto speciale e introduce nuove misure a favore dell'innovazione e delle attività di ricerca e sviluppo nel nostro Paese. Di conseguenza, in Svizzera, tutte le persone giuridiche dovranno essere tassate sull'utile alle stesse condizioni. Per le società attualmente al beneficio di un regime fiscale privilegiato ciò comporta, in assenza di adeguamenti legislativi, un aumento della pressione fiscale. Alla luce di questi cambiamenti, una buona parte dei Cantoni ha annunciato o già messo in pratica una riduzione delle aliquote riferite all'imposta sull'utile delle aziende, in diversi casi anche in maniera drastica, con addirittura alcuni Cantoni che le hanno diminuite di quasi la metà. A beneficiare di questa riduzione sono soprattutto le aziende e le piccole e medie imprese tassate già oggi in via ordinaria. In questo senso l'abolizione degli statuti speciali genera un inasprimento della concorrenza fiscale intercantonale per tutte le tipologie di aziende; una dinamica che va ad aggiungersi all'aumento della competitività fiscale internazionale.

Il Cantone Ticino non può fare astrazione dal contesto nel quale è inserito; al contrario, è chiamato a tener conto delle evoluzioni in atto in ambito fiscale nonché delle decisioni degli altri Cantoni. A questo proposito si ricorda che in Svizzera la concorrenza fiscale tra Cantoni gode del sostegno del popolo, come dimostrato anche dall'esito della votazione federale del 28 novembre 2010 sull'iniziativa "Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale"¹.

Allo stato attuale il Ticino rientra tra i Cantoni a fiscalità ordinaria elevata per le imprese. In effetti, l'ultima modifica all'aliquota applicata all'utile delle persone giuridiche risale a quasi 20 anni fa, quando nel 2000 la popolazione ticinese ha approvato una sua riduzione dal 12% all'attuale 9%. Nel frattempo, gli sgravi fiscali per le aziende operati dagli altri Cantoni hanno causato una diminuzione della concorrenzialità del Ticino nel raffronto intercantonale. Tale posizionamento, in assenza di interventi, è destinato a peggiorare sensibilmente in ragione delle riduzioni di aliquota previste nel resto del Paese. In effetti, nel nuovo scenario conseguente alla riforma, il Ticino diverrebbe uno dei Cantoni più onerosi della Svizzera per le aziende, scivolando nelle ultime posizioni della graduatoria intercantonale. Occorre quindi essere consapevoli che, in caso di mancata contrazione dell'aliquota cantonale, il Ticino si troverebbe confrontato con un forte rischio di partenze delle società presenti sul suo territorio, anche di quelle tassate ordinariamente che nel resto della Svizzera troverebbero delle condizioni fiscali molto più vantaggiose. Per molte società dotate di notevole mobilità presenti sul nostro territorio, anche per le piccole e medie imprese, sarebbe sufficiente trasferire la propria sede o l'amministrazione effettiva in un altro Cantone per poter beneficiare delle aliquote più favorevoli. In un tale contesto si assisterebbe a una perdita di gettito fiscale per il Cantone e per i Comuni ticinesi, la cui incidenza potrebbe anche essere molto rilevante poiché tale perdita avrebbe un carattere ricorrente e strutturale.

Le aliquote molto più vantaggiose praticate o prospettate negli altri Cantoni impongono dunque anche in Ticino l'urgente necessità di ridurre l'aliquota sull'utile delle persone

¹ Il 28 novembre 2010 il 58.5% dei votanti ha respinto l'iniziativa "Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale" che chiedeva di porre un freno al fenomeno della concorrenza fiscale intercantonale ai fini dell'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche.

giuridiche. Tuttavia, considerato anche l'attuale posizionamento del nostro Cantone nel confronto intercantonale, il Ticino non può ambire a collocarsi tra i Cantoni fiscalmente più attrattivi della Svizzera. Un simile intervento non sarebbe infatti finanziariamente sostenibile per l'ente pubblico. Obiettivo della riforma è quindi perlomeno di avvicinare l'onere fiscale complessivo ticinese attorno alla futura media intercantonale, in modo graduale nel tempo secondo un percorso previsto in due tappe. Si tratta, in fondo, di intervenire in maniera equilibrata e sostenibile per permettere al Ticino di rimanere attrattivo e, di conseguenza, assicurare al Cantone e ai Comuni il substrato fiscale e le relative entrate finanziarie di cui necessitano per svolgere al meglio i propri compiti pubblici.

Per quanto riguarda l'implementazione delle misure federali, si propone di concedere alle aziende delle specifiche misure d'incentivo fiscale a favore dell'innovazione e delle attività di ricerca e sviluppo, utilizzando appieno i nuovi strumenti introdotti con la RFFA. Per il nostro Cantone si tratta di una nuova opportunità da cogliere per rafforzare ulteriormente la propria strategia d'incentivo all'innovazione e favorire, di riflesso, la creazione di posti di lavoro di qualità sul nostro territorio.

A complemento di questi interventi, a garanzia anche di un adeguato equilibrio di fondo della riforma, il Governo reputa inoltre opportuno concedere un alleggerimento fiscale a favore delle persone giuridiche e delle persone fisiche, che si concretizza con l'attenuazione del coefficiente d'imposta cantonale. Questa misura ha la finalità di diminuire l'onere fiscale di tutti i cittadini-contribuenti del nostro Cantone. Infatti, la fiscalità delle persone fisiche, altro ambito in cui il nostro Cantone, per alcune fasce di contribuenti, è poco concorrenziale nel contesto nazionale, è da anni al centro dell'attenzione della politica cantonale e di numerosi atti parlamentari che chiedono degli interventi. La riduzione del coefficiente cantonale si applica a tutti i contribuenti in modo uniforme, senza modificare l'impostazione delle scale delle aliquote delle imposte sul reddito e sulla sostanza, che in Ticino risulta già essere particolarmente progressiva e sociale, in particolare per i piccoli e medi contribuenti. Inoltre, applicandosi alle sole imposte cantonali il suo impatto finanziario sui Comuni è nullo. Tuttavia, negli intendimenti del Consiglio di Stato questo intervento deve essere considerato una misura interlocutoria che verrà abrogata contestualmente all'entrata in vigore di una revisione generale della Legge tributaria, la cui scala delle aliquote è quella sostanzialmente del 1976, riguardante in particolare un aggiornamento della fiscalità delle persone fisiche. Il Consiglio di Stato intende affrontare questa revisione nel corso della presente legislatura, tenendo in considerazione aspetti essenziali inerenti all'evoluzione della società e, per quanto possibile, agli atti parlamentari più significativi presentati in questi ultimi anni.

Dal profilo finanziario l'obiettivo della riforma è di essere sostenibile per l'ente pubblico, non solo per il Cantone, ma anche per i Comuni. Proprio nei confronti dei Comuni è stata rivolta un'attenzione particolare, attraverso specifiche misure che consentono, da un lato, di attenuare l'impatto finanziario dei cambiamenti introdotti e, d'altro lato, di aumentare l'autonomia comunale in materia fiscale e finanziaria, favorendo soluzioni adeguate alle singole realtà. A questo proposito, si prevede il riversamento annuo ai Comuni di 9 milioni di franchi da parte del Cantone, nonché l'introduzione della possibilità per i Comuni di differenziare il prelievo fiscale tra persone fisiche e persone giuridiche, entro determinati parametri, a partire dal 2025. Ciò, ad esempio, potrebbe consentire ad alcuni Comuni di poter offrire condizioni fiscali più competitive per le imprese in modo da far fronte alla concorrenza di altre realtà molto attrattive nel resto della Svizzera e mitigare il rischio di partenza di importanti contribuenti e datori di lavoro. È importante sottolineare che i

cambiamenti inerenti ai Comuni saranno accompagnati con un progetto di revisione del modello perequativo intercomunale definito nell'ambito del progetto Ticino 2020, così come con una proposta di soluzione alle due iniziative legislative dei Comuni depositate con successo a inizio 2019.

Per i motivi esposti il Consiglio di Stato ritiene importante adottare la presente riforma entro la fine di quest'anno, in modo da permettere al nostro Cantone di adeguarsi ai cambiamenti introdotti con la RFFA e conformarsi con quanto previsto nel resto della Svizzera in un contesto di accresciuta concorrenza fiscale intercantonale.

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1 Le pressioni internazionali relative alla fiscalità delle imprese

Come le due precedenti riforme dell'imposizione delle imprese, entrate in vigore nel 1997 e a cavallo tra il 2008 e il 2011, anche la RFFA persegue l'obiettivo di rafforzare la competitività della piazza fiscale svizzera. Tuttavia, essa nasce anche dall'esigenza di dover sostituire determinate regolamentazioni oggetto di critiche sul piano internazionale.

2.1.1 Le pressioni dell'UE

L'imposizione delle imprese in Svizzera è da tempo criticata da più parti a livello internazionale. Al centro delle critiche vi sono in particolare i regimi fiscali privilegiati con i quali i Cantoni impongono le società a statuto speciale, nonché le prassi fiscali federali concernenti le tassazioni delle società *principal* e delle *Swiss Finance Branch* (cfr. capitolo 2.2.1). L'Unione europea (UE) qualifica tali regimi come aiuti di Stato incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l'UE e ha già annunciato che, se questi non dovessero essere abrogati, il nostro Paese verrà inserito in una lista nera, aspetto che comporterebbe un gravissimo pregiudizio per l'intera economia svizzera. A tal proposito va ricordato che la Svizzera attualmente si trova già dal 5 dicembre 2017 nella relativa lista grigia dell'UE.²

Nel quadro di una dichiarazione congiunta firmata il 14 ottobre 2014 la Svizzera ha raggiunto un accordo informale con l'UE volto a risolvere la controversia sull'imposizione delle imprese. L'intesa raggiunta non è assimilabile ad un trattato internazionale ma si limita a fornire un elenco di volontà, principi e intenzioni reciproche. La Svizzera ha ribadito in essa la propria volontà di eliminare i regimi fiscali non più accettati a livello internazionale (ossia i regimi delle società di amministrazione, ausiliarie, *holding* nonché le strutture *principal* e *Swiss Finance Branch*) e ad impostare eventuali nuovi incentivi fiscali in conformità agli standard internazionali sanciti dall'OCSE nel progetto BEPS (cfr. capitolo 2.1.2). Dall'altra parte, gli Stati membri dell'UE hanno confermato l'intenzione di abbandonare le rispettive contromisure verso questi regimi, non appena la Svizzera li avesse abrogati. L'intesa sancita nel 2014 non precisava scadenze.

² Nel gennaio del 2017, il presidente del gruppo «Codice di condotta» del Consiglio dell'UE ha invitato 92 giurisdizioni a partecipare a un processo di valutazione delle politiche fiscali, che si è concluso con l'elaborazione della lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Il processo di valutazione si è basato su tre criteri: la trasparenza fiscale, l'equa imposizione (riguardante anche i regimi fiscali preferenziali) e l'attuazione delle norme anti-BEPS. Il 5 dicembre 2017 il Consiglio dell'UE ha approvato le conclusioni contenenti la lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La Svizzera si annovera attualmente nel gruppo di giurisdizioni di cui all'allegato II (lista grigia), designate dal Consiglio dell'UE come cooperative purché attuino il prospettato adeguamento delle loro normative fiscali agli standard internazionali. L'Unione europea terrà sotto osservazione gli sviluppi svizzeri per verificarne i progressi (Cfr. anche Messaggio PF17 nota 9 al punto 1.1.4.2).

La vertenza con l'Unione europea si sarebbe dovuta risolvere con l'approvazione della Riforma III dell'imposizione delle imprese (in seguito Rif. III). Tuttavia, la stessa è stata respinta in votazione popolare federale il 12 febbraio 2017, ponendo il Consiglio federale nella necessità di rivederne, quanto prima, l'impostazione.

Appena tredici mesi dopo il voto popolare, il 13 marzo 2018 il Consiglio federale ha pertanto presentato una nuova riforma fiscale, il Progetto fiscale 17 (PF17), approvato con alcune modifiche dalle Camere federali lo scorso 29 settembre 2018, le quali ne hanno anche modificato la denominazione in "Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS" (RFFA). Oggetto di referendum, la RFFA è stata approvata in votazione popolare lo scorso 19 maggio con il 66.4% di voti favorevoli. In Ticino la percentuale di adesione è stata del 64.9%.

2.1.2 Le pressioni dell'OCSE/G20

L'imposizione svizzera delle imprese è nel mirino delle critiche non solo dell'UE, ma anche dell'Organizzazione mondiale per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE). Nel novembre del 2012 il Forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose (*Forum on Harmful Tax Practices*³) ha infatti deciso di esaminare in maniera approfondita i cinque regimi fiscali oggetto di critiche da parte dell'UE.

Sotto l'influenza del G20, l'OCSE ha parallelamente avviato un intervento contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili attraverso il Piano di azione BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*)⁴. Questo piano, approvato dal G20 il 20 luglio 2013, si prefigge in particolare di fare in modo che gli utili siano tassati nel luogo in cui viene effettivamente creato il valore aggiunto dell'attività economica di un gruppo di imprese, che siano impediti pianificazioni fiscali aggressive ed evitate le doppie non imposizioni nei rapporti internazionali. Il Piano d'azione BEPS, che si articola in 15 misure⁵, costituisce la *roadmap* delle attività volte a garantire l'implementazione di un'efficace azione di contrasto multilaterale al fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale internazionale e il contrasto alla competizione fiscale dannosa.

Il Forum sulle pratiche fiscali dannose dell'OCSE ha identificato nel Piano d'azione 5 del BEPS diversi regimi fiscali svizzeri "potenzialmente" dannosi per la concorrenza fiscale leale, tra i quali quelli concernenti le società a tassazione privilegiata già in discussione con l'UE.

2.2 Situazione di partenza per il Ticino

2.2.1 Imposizione delle persone giuridiche secondo il diritto vigente

Conformemente all'art. 28 LAID, i Cantoni sono tenuti a concedere delle agevolazioni fiscali per le società *holding*, di amministrazione e ausiliarie. Queste persone giuridiche vengono anche definite "società a statuto speciale" o a "tassazione privilegiata".

³ Più conosciuto con il suo acronimo inglese, il "FHTP" – istituito dall'OCSE nel 1998 - si prefigge di riconoscere ed evitare pratiche fiscali dannose negli Stati membri dell'OCSE e in altri Paesi.

⁴ Il piano d'azione BEPS è un progetto del Comitato degli affari fiscali dell'OCSE. Esso tratta la prassi in uso presso le imprese di trasferire gli utili imponibili dal luogo dell'attività commerciale vera e propria ad altre località al fine di minimizzare o evitare l'onere fiscale – conformemente alle regolamentazioni vigenti. L'obiettivo del progetto è l'elaborazione a livello internazionale di norme comuni, eque ed efficaci che permettano di evitare simili pratiche.

⁵ Per una spiegazione sommaria delle 15 misure del progetto BEPS, si veda Messaggio a sostegno della legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese, n. 15.049, del 5 giugno 2015, in: FF 2015 4133, p. 4255 ss. (cit.: Messaggio sulla Riforma III).

A livello cantonale gli statuti speciali includono:

- Le **società holding** (art. 28 cpv. 2 LAID, art. 91 LT), le quali hanno quale attività principale la detenzione e l'amministrazione durevole di partecipazioni. A livello cantonale, esse sono esonerate dall'imposta sull'utile e pagano unicamente l'imposta sul capitale con un'aliquota dello 0.15‰ (ritenuto un minimo di CHF 500);
- Le **società di amministrazione (o di domicilio)**, le quali assumono funzioni di amministrazione e non esercitano in Svizzera alcuna attività commerciale (art. 28 cpv. 3 LAID, art. 92 LT) o la svolgono solamente a carattere secondario (in tal caso si tratta di società cosiddette "**ausiliarie**" o "**miste**" (art. 28 cpv. 4 LAID, art. 93 LT). Queste società beneficiano di un'imposizione agevolata sugli utili da fonte estera che dipende dall'importanza dell'attività amministrativa/commerciale esercitata nel Cantone. In Ticino, i proventi da fonte estera realizzati da queste società sono di regola imposti in ragione del 20%. Per quanto attiene ai ricavi da partecipazioni, essi sono esonerati dall'imposta, mentre l'imposta sul capitale beneficia – come per le *holding* - di un'aliquota agevolata dello 0.15‰.

A livello federale, per contro, le società a statuto speciale sono tassate ordinariamente sull'utile imponibile conseguito, senza quindi beneficiare delle agevolazioni fiscali previste a livello cantonale.

Oltre agli statuti speciali cantonali, secondo l'UE rientrano nei regimi fiscali considerati dannosi per la concorrenza anche quelli riservati alle cosiddette strutture *principal* nonché alle *Swiss Finance Branch*.

- **Società *principal***

In base ad una prassi pubblicata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)⁶, le *principal*⁷ con sede in Svizzera possono ripartire forfettariamente all'estero una quota (al massimo il 50%) dell'utile che proviene dall'attività commerciale. In Svizzera si procede pertanto ad imporre unicamente la quota restante (almeno il 50%) dell'utile derivante dall'attività commerciale nonché la parte di utile proveniente da collocamenti finanziari e da altre attività. Nel caso in cui una società *principal* beneficiasse di un riparto forfettario estero del 50%, il relativo onere fiscale effettivo ai fini dell'imposta federale diretta non sarebbe più dell'8% circa bensì del 4% circa.

- **Swiss Finance Branch**

Un ulteriore regime fiscale è dato dalle prassi dell'AFC e delle autorità fiscali cantonali concernenti l'imposizione degli stabilimenti finanziari di impresa (*Swiss Finance Branch*), responsabili in particolare della concessione di prestiti in seno a gruppi esteri. Il capitale necessario per questi prestiti proviene da una società finanziaria estera cui viene concesso un indennizzo d'uso per il capitale messo a disposizione degli stabilimenti d'impresa in Svizzera. Ne consegue un utile imponibile proporzionalmente ridotto ascritto allo stabilimento finanziario d'impresa in Svizzera. Questo trattamento si fonda su una prassi non pubblicata dell'AFC e delle autorità fiscali cantonali. Come per le società *principal*, anche queste beneficiano di agevolazioni fiscali a tutti e tre i livelli impositivi (Confederazione, Cantoni e Comuni).

⁶ Cfr. Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 8 del 18 dicembre 2001.


⁷ La costituzione di una società principale (*principal*) presuppone la centralizzazione di diverse funzioni, responsabilità e rischi, originariamente appartenenti a diverse società appartenenti ad un gruppo internazionale, in un'unica società. La società di una simile struttura viene definita appunto società principale.

2.2.2 Onere fiscale delle persone giuridiche

2.2.2.1 Onere fiscale delle persone giuridiche nel raffronto intercantonale

Come noto, su scala nazionale il Ticino è annoverato tra i Cantoni a fiscalità ordinaria elevata, sia sul fronte delle persone fisiche, sia su quello delle persone giuridiche. Con riferimento a queste ultime, nella situazione odierna (dati fiscali riferiti al capoluogo cantonale) il Ticino si colloca al 17° rango nel raffronto intercantonale dell'onere fiscale massimo a Bellinzona (onere fiscale effettivo sull'utile del 20.6%) e al 15° rango nei Comuni fiscalmente più vantaggiosi del Cantone⁸ (con un onere fiscale effettivo del 18.6%) mentre la media intercantonale dell'onere fiscale effettivo si attesta attorno al 18% circa. È interessante rilevare come la forchetta tra il Cantone fiscalmente meno oneroso e quello più oneroso sia molto ampia e spazi dal 12.3% di Lucerna al 24.2% di Ginevra.

Confronto dell'aliquota massima effettiva dell'utile secondo il diritto vigente (imposta cantonale e comunale riferita al capoluogo)



Fonte: Conferenza delle direttrici e direttori cantonali delle finanze, *Inchiesta sulla messa in opera della RFFA da parte dei Cantoni (stato 19 maggio 2019)*.


2.2.2.2 Onere fiscale delle società a statuto speciale nel raffronto intercantonale

Pur essendo un Cantone a fiscalità ordinaria elevata, la facoltà di accordare regimi fiscali speciali ha permesso al Ticino negli anni di esser fiscalmente competitivo nell'ambito delle attività mobili sia nel contesto internazionale, sia in quello intercantonale. Infatti, come ben illustrato nella seguente rappresentazione grafica, a differenza della situazione precedente il differenziale di onere fiscale tra il Ticino e gli altri Cantoni in questo segmento è comparativamente assai esiguo⁹:

⁸ Tra i Comuni fiscalmente più vantaggiosi del Cantone sono stati considerati i Comuni con un moltiplicatore comunale d'imposta pari al 60% (Bedretto, Mezzovico-Vira e Cadempino).

⁹ Questo perché il privilegio fiscale principale di cui beneficiano le società a statuto speciale consiste in un'importante riduzione dell'utile imponibile. A questi utili vengono poi applicate le varie aliquote ordinarie cantonali, diverse tra loro, che comportano un prelievo fiscale le cui differenze sono, a causa del ridotto utile imponibile, trascurabili.

Confronto dell'aliquota massima effettiva dell'utile nel 2015 per le società ausiliarie



Fonte: KPMG, Berner Steuermonitor, 2015.

2.2.2.3 Conseguenze dell'abolizione degli statuti speciali

Con l'abrogazione dei privilegi fiscali cantonali tutti gli utili saranno integralmente imponibili, senza più distinzioni tra proventi esteri e svizzeri. Gli utili conseguiti dalle società al beneficio degli statuti speciali saranno, quindi, tassati con la stessa modalità prevista per le società a tassazione ordinaria.

In Ticino, in assenza di adeguamenti legislativi, la soppressione delle norme relative agli statuti speciali comporterebbe per le società attualmente al beneficio del regime fiscale privilegiato un considerevole aumento della pressione fiscale. Per tali società, l'onere effettivo dell'imposta sull'utile subirebbe infatti quasi un raddoppio, passando dall'attuale tasso medio del 10% circa al 20.6% a Bellinzona e al 18.6% nei Comuni fiscalmente più vantaggiosi del Cantone.


Considerata la scarsa concorrenzialità del Ticino nel raffronto intercantonale dell'onere fiscale ordinario sull'utile e la grande mobilità che contraddistingue questo genere di società, è lecito supporre che ben poche società rimarranno in Ticino se dovranno sopportare un raddoppio del proprio onere fiscale. Questa eventualità, tenuto conto dell'importanza di queste realtà per il nostro tessuto economico, si tradurrebbe nella perdita di una significativa quota di gettito fiscale diretto e indiretto.

Alla luce di questi cambiamenti, i Cantoni – soprattutto quelli, come il nostro, con una fiscalità ordinaria relativamente elevata – dovranno ridurre le aliquote riferite all'imposta sull'utile. L'abolizione degli statuti speciali genererà pertanto un inasprimento della concorrenza fiscale intercantonale per tutte le tipologie di aziende, anche per quelle tassate ordinariamente.

Questo fenomeno è ben illustrato dal grafico seguente, il quale ridefinisce la classifica della concorrenza fiscale intercantonale per le persone giuridiche in funzione delle riduzioni di aliquota già annunciate dai vari Cantoni. Come si può evincere in modo molto chiaro, nel nuovo scenario post riforma l'aliquota effettiva sull'utile scenderà mediamente

dall'attuale 18% circa al 14% circa¹⁰. Quasi due terzi dei Cantoni avranno un onere fiscale effettivo inferiore al 14%, mentre lo scarto tra il Cantone fiscalmente meno caro (Nidvaldo con il 12.0%) e quello fiscalmente più oneroso (Berna con il 21.6%¹¹) sarà meno marcato rispetto ad oggi. In un simile scenario, in assenza di adeguamenti legislativi il Ticino diverrebbe per le aziende uno dei Cantoni più onerosi della Svizzera, scivolando in terzultima posizione nella graduatoria intercantonale, sia nel capoluogo cantonale (Bellinzona), sia nei Comuni fiscalmente più vantaggiosi.

Confronto dell'aliquota massima effettiva dell'utile post riforma (imposta cantonale e comunale riferita al capoluogo)



Fonte: Conferenza delle direttrici e direttori cantonali delle finanze, Inchiesta sulla messa in opera della RFFA da parte dei Cantoni (stato 19 maggio 2019).

2.2.3 Rilevanza delle società a statuto speciale per il Ticino

Sulla base dei dati riferiti all'anno fiscale 2016, in Ticino sono presenti 1'086 società a regime fiscale privilegiato (le quali rappresentano circa il 3.7% del totale dei contribuenti iscritti a ruolo nel 2016) così ripartite:

	Numero	In %
Società holding	277	25.5%
Società di amministrazione	672	61.8%
Società ausiliarie	132	12.2%
Principal	5	0.5%
Totale	1'086	100.0%

Globalmente – ossia considerando l'imposta cantonale, l'imposta comunale e l'integralità dell'imposta federale diretta (IFD) – la stima del gettito¹² generato da queste società ammonta complessivamente a CHF 144.0 milioni, pari al 20.7% del gettito totale dell'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche.


¹⁰ La futura media intercantonale relativa all'aliquota effettiva sull'utile potrà variare in funzione delle decisioni dei vari Cantoni.

¹¹ Segnaliamo che, con il 53.6% di no, il 25 novembre 2018 la popolazione del Canton Berna ha respinto la riforma fiscale cantonale voluta da Governo e Parlamento che prevedeva di ridurre l'imposizione sull'utile delle persone giuridiche dall'attuale 21.6% al 16.4%.

¹² La stima si basa sui dati fiscali relativi al periodo fiscale 2016, aggiornati in funzione delle più recenti informazioni disponibili concernenti i principali contribuenti del Cantone (stato a fine maggio 2019).

Per quanto concerne l'importanza finanziaria delle società a tassazione privilegiata, si rileva che sul piano intercantonale le realtà divergono notevolmente da Cantone a Cantone. Il peso finanziario delle società a tassazione privilegiata è particolarmente importante nei Cantoni di Neuchâtel, Basilea-Città e Zugo (in questi Cantoni esse generano oltre il 50% del gettito dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche), mentre è quasi nullo (inferiore al 2%) nei Cantoni di Uri, Berna e Argovia. Con una percentuale del 20.7% il Ticino si colloca in una posizione intermedia (9° rango), comunque superiore rispetto alla media intercantonale (19.5%).

Quota parte del gettito delle tassazioni privilegiate sul totale del gettito delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni, compresa la quota cantonale IFD (media 2012-2014)¹³



Fonte: Messaggio PF17, pag. 9-10

Il contributo delle società a tassazione privilegiata per l'economia cantonale è considerevole non solo per quanto concerne le entrate fiscali dirette, ma anche per l'indotto che generano. Basti pensare che, nel 2017, le 50 principali società a tassazione privilegiata hanno impiegato nel nostro Cantone circa 2'900 dipendenti (pari all'1.3% del totale dei 224'900 addetti presenti in Ticino al 31.12.2017) e versato remunerazioni per un ammontare complessivo di circa CHF 465 milioni, la cui imposizione ha generato, ai soli fini cantonali, un gettito fiscale stimato in circa CHF 52 milioni, ripartito più o meno equamente tra imposta ordinaria sul reddito (CHF 26.3 milioni) e imposta alla fonte (CHF 25.6 milioni).

¹³ Per il Ticino sono stati utilizzati i dati fiscali relativi al periodo fiscale 2016, aggiornati in funzione delle più recenti informazioni disponibili concernenti i principali contribuenti (stato a fine maggio 2019).

3. GLI ADEGUAMENTI ALLA LEGGE FEDERALE CONCERNENTE LA RIFORMA FISCALE E IL FINANZIAMENTO DELL'AVS (RFFA)

3.1 Obiettivi della riforma

Come indicato in entrata, gli statuti fiscali privilegiati non sono più accettati su diversi fronti, sia nei rapporti con l'UE, ma anche in un contesto molto più ampio come il contesto BEPS sancito dall'OCSE. Gli statuti privilegiati avrebbero dovuto essere abrogati con la Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese, la quale tuttavia è stata bocciata in votazione popolare il 12 febbraio 2017.

Questa situazione genera incertezza e insicurezza nella pianificazione per tutte quelle aziende che operano a livello internazionale e transfrontaliero. Sono infatti da prevedere contromisure unilaterali da parte di importanti Paesi partner commerciali della Svizzera se non si riuscirà a breve ad adottare le misure necessarie. D'altro canto si sta intensificando la competitività fiscale internazionale e, con questa, la necessità di intervenire è diventata ancora più urgente. È certamente nell'interesse della Svizzera, e del Canton Ticino, creare le premesse per salvaguardare la competitività della sua piazza economica anche in futuro.

Per questi motivi, subito dopo la bocciatura della Rif. III, il Consiglio Federale aveva incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un nuovo progetto denominato Progetto fiscale 17 (in seguito PF17). Il nuovo Messaggio (18.031) è stato approvato dal Consiglio federale il 21 marzo 2018 e varato, con qualche modifica, dalle Camere federali il 28 settembre 2018. Tra i principali emendamenti accolti dal Parlamento rispetto al progetto del Consiglio federale figurano:

- L'introduzione, solo a livello cantonale e solo a determinate condizioni, della deduzione per autofinanziamento (cfr. capitolo 3.2.5);
- La correzione del principio degli apporti di capitale (cfr. capitolo 3.5.2);
- L'incremento dei fondi AVS attraverso un aumento dei prelievi salariali e un aumento dei contributi prelevati dalle casse della Confederazione e dall'IVA.

Per quanto attiene alla parte fiscale, il progetto della RFFA, congiuntamente alle riduzioni a livello cantonale delle imposte sugli utili, mira a ristabilire la certezza nel diritto, garantire un onere fiscale competitivo, creare valore aggiunto e posti di lavoro qualificati e, non da ultimo, ristabilire il consenso internazionale nei confronti della legislazione svizzera sull'imposizione delle imprese, riservando però particolare attenzione a una strutturazione equilibrata del progetto e alle ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Ai Cantoni viene lasciato un certo margine di manovra in termini di implementazione delle misure fiscali e di politica finanziaria che consente loro di ridurre, se necessario, le imposte sugli utili per restare competitivi sul piano internazionale. Non è invece prevista una riduzione delle imposte a livello federale.

Il progetto, così come qui esposto, è stato approvato in votazione popolare federale lo scorso 19 maggio 2019.

Sunto degli adeguamenti LAID e delle prescrizioni per i Cantoni

Misura	Prescrizione per i Cantoni	Attuazione TI
Abrogazione statuti speciali cantonali	Abrogazione obbligatoria	✓
Patent box	Introduzione obbligatoria Percentuale massima di sgravio: 90%	✓ (90%)
Deduzione maggiorata per le spese di ricerca e sviluppo	Introduzione facoltativa Percentuale massima di maggiorazione: 50%	✓ (50%)
Limitazione dello sgravio fiscale	Introduzione obbligatoria Percentuale massima di sgravio: 70%	✓ (70%)
Dichiarazione delle riserve occulte al cambiamento di regime	Introduzione obbligatoria	✓
Dichiarazione delle riserve occulte all'inizio/fine dell'assogettamento	Introduzione obbligatoria	✓
Sgravi per l'imposta sul capitale - sui brevetti - sulle partecipazioni - sui prestiti intra-gruppo	Introduzione facoltativa	✓ X X
Deduzione per autofinanziamento	Introduzione facoltativa ma condizionata all'onere fiscale del capoluogo cantonale	X
Aumento dell'imposizione parziale dei dividendi	Aumento obbligatorio Percentuale minima d'imposizione: 50%	Già attuata
Correzione del principio dell'apporto in capitale	Adeguamento obbligatorio	✓
Adeguamenti relativi alla trasposizione	Adeguamenti obbligatori	✓

3.2 Le modifiche fiscali principali

3.2.1 Abrogazioni delle norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale

Modifica legislativa federale

Le società con statuto speciale (società *holding*, società di amministrazione e società ausiliarie descritte al punto 2.2) sono regolamentate all'art. 28 cpv. 2–5 LAID.

Come detto in precedenza, le norme della LAID applicabili alle società con statuto speciale non sono più compatibili con gli standard internazionali e devono pertanto essere abolite. Conseguentemente devono essere pure cancellate tutte le altre norme della LAID che a queste rimandano, segnatamente gli art. 24 cpv. 3bis, primo periodo, e cpv. 3quater lett. b LAID.

Parallelamente all'abrogazione degli art. 28 cpv. 2-5 LAID, verranno soppresse anche le prassi fiscali in materia società *principal* e stabilimenti finanziari d'impresa (*Swiss Finance Branch*)¹⁴. Contrariamente a quanto previsto per le norme riguardanti le società con

¹⁴ Lo scorso 23 maggio l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha comunicato che, in vista dell'abbandono definitivo di queste prassi, a partire dal 1° gennaio 2019 le pratiche federali in materia di società *principal* e di *Swiss Finance Branches* non saranno più applicate alle nuove richieste. Gli accordi sottoscritti prima del 1° gennaio 2019 manterranno invece la loro efficacia sino all'entrata in vigore della RFFA. In aggiunta, subito dopo la votazione in merito alla RFFA, precisamente il 24 maggio 2019, il Consiglio federale ha annunciato che l'AFC non applicherà più dal 1° gennaio 2020 le pratiche federali in materia di società principali e di *Swiss Finance Branches*.

statuto speciale cantonale, l'abbandono di queste pratiche federali non necessita di alcuna modifica legislativa.

Implementazione cantonale della riforma

L'abolizione delle norme della LAID concernenti gli statuti speciali, comporta una modifica anche della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 (LT), segnatamente l'abrogazione, rispettivamente la modifica - vale a dire lo stralcio della parte relativa alle tassazioni speciali -, delle seguenti normative:

- Art. 67 cpv. 1 lett. c, secondo periodo - modifica
- Art. 70 cpv. 3, secondo periodo – modifica
- Art. 81 cpv. 2 (capitale imponibile delle società a tassazione speciale) - abrogazione
- Art. 91 (società holding) - abrogazione
- Art. 92 (società di amministrazione) - abrogazione
- Art. 93 (società ausiliarie) - abrogazione
- Art. 94 (eccezione al computo) - abrogazione
- Art. 101 cpv. 3 (imposizione al passaggio a regime privilegiato) - abrogazione

Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020.

3.2.2 Norma transitoria per il trattamento delle riserve occulte a seguito dell'abolizione delle tassazioni speciali

Modifica legislativa federale

L'abrogazione delle norme menzionate al capitolo precedente comporterebbe, per le società a statuto speciale, l'imposizione ordinaria – in caso di realizzazione – delle riserve occulte sinora tassate in via privilegiata.

Senza una disposizione armonica della legge federale, la realizzazione delle riserve occulte sarebbe trattata diversamente a seconda della regolamentazione o della prassi applicata dai Cantoni.¹⁵ Per garantire la certezza del diritto e attuare un'armonizzazione fiscale orizzontale, il legislatore federale ha pertanto introdotto, all'art. 78g LAID, una regolamentazione unitaria per il trattamento fiscale, da parte dei Cantoni, delle riserve occulte esistenti all'atto della realizzazione in seguito alla soppressione dello statuto. Il nuovo articolo stabilisce, al cpv. 1, che le riserve occulte e il valore aggiunto generato internamente che non erano imponibili fino al momento dell'abrogazione degli art. 28 cpv. 2-5 LAID siano imposte, in caso di realizzazione, separatamente entro cinque anni.

Il passaggio tra le vecchie prassi cantonali e la norma transitoria di cui all'art. 78g LAID, viene regolato al cpv. 3 di questo articolo in cui si indica che eventuali ammortamenti di riserve occulte rivalutate secondo le vecchie prassi sono presi in considerazione nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all'art. 25b (cfr. anche capitolo 3.2.6).

L'articolo in questione mira a garantire una parità di trattamento tra il contribuente che abbandona lo statuto fiscale privilegiato prima dell'entrata in vigore del presente progetto di legge ed il contribuente che a questa data è ancora imposto in maniera privilegiata.

¹⁵ Attualmente i Cantoni hanno sviluppato diverse prassi per gestire il trattamento delle riserve occulte all'atto di uscita da uno statuto fiscale privilegiato. In Ticino il trattamento fiscale di queste fattispecie è precisato nella Circolare n. 29/2017 "Passaggio da tassazione quale società holding, di amministrazione o ausiliaria a tassazione ordinaria (passaggio di sistema): conseguenze sulle riserve occulte e le perdite riportate".

Implementazione cantonale della riforma

La disposizione transitoria nella LT, analoga all'art. 78g LAID, è il nuovo art. 314d.

Al cpv. 1 viene ripreso integralmente il concetto sancito al cpv. 1 dell'art. 78g LAID. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve occulte¹⁶ che non era imponibile secondo lo statuto speciale. Le riserve su partecipazioni di almeno 10% al capitale azionario o sociale di un'altra società sono escluse da questa misura. L'aliquota applicabile all'importo da imporre separatamente è dell'1%.

Nel nuovo art. 314d il passaggio dal trattamento fiscale delle riserve occulte secondo la Circolare n. 29/2017 a quello secondo il presente progetto di legge è regolato al nuovo cpv. 2¹⁷. Qui si indica che, la rimanenza delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, rivalutate prima dell'entrata in vigore del cpv. 1 in occasione del passaggio da una tassazione privilegiata a tassazione ordinaria e non ancora completamente ammortizzate, è imposta analogamente alle riserve secondo il cpv. 1. Di conseguenza, la riserva tassata a bilancio fiscale riconducibile alle riserve occulte residue menzionate in precedenza è sciolta d'ufficio senza incidenza sul risultato.

In conformità a quanto previsto al cpv. 2 dell'art. 78g LAID, il contribuente che vuole usufruire della normativa transitoria deve quantificare e comprovare le riserve occulte e il valore aggiunto generato internamente e inoltrare richiesta all'autorità fiscale per il trattamento fiscale delle stesse ai sensi dell'art. 314d, congiuntamente alla dichiarazione del periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria, pena la decadenza di tale diritto (nuovo art. 314d cpv. 3). Il periodo fiscale in questione è quello prima del periodo fiscale dell'entrata in vigore del presente progetto di legge (ossia il periodo fiscale 2019). L'ammontare delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente ammessi è stabilito dall'autorità di tassazione mediante decisione impugnabile. La valutazione delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere effettuata sulla base di un metodo riconosciuto e in base a un confronto con terzi indipendenti. Il medesimo metodo deve essere utilizzato anche in caso di contestuale applicazione del nuovo art. 70a LT (cfr. capitolo 3.2.7).

Il cpv. 4 chiarisce il concetto di "realizzazione" dal profilo applicativo cantonale. Con esso si intende, oltre alla realizzazione di riserve occulte reali, contabili o dovute alla sistematica fiscale, anche l'utile netto imponibile del relativo periodo fiscale - determinato dopo compensazione delle perdite computabili, al netto dello sgravio del patent box e della deduzione maggiorata per le spese di ricerca e sviluppo (R&S) ed escluso il ricavo netto da partecipazioni - in ragione di una percentuale. Questa percentuale è determinata in base alla percentuale di riserve non imponibili che il contribuente ha accumulato prima dell'abolizione dello statuto, tuttavia sino ad un massimo dell'80%. Le spese di ricerca e sviluppo (ai sensi del nuovo art. 67b cpv. 3 LT, capitolo 3.2.4) non rientrano nel concetto di realizzazione in quanto sono riprese ed imposte separatamente.

Allo scopo di evitare che l'imposizione all'1% delle riserve occulte - compreso il valore aggiunto generato internamente - non rappresenti un'esenzione fiscale ma sia un meccanismo che eviti concretamente lo choc fiscale, è necessario prevedere che il

¹⁶ Per riserve occulte s'intende, in questa sede, la differenza tra il valore effettivo (valore venale) e il valore contabile fiscale di un attivo materiale o immateriale compreso il valore aggiunto generato internamente ("Goodwill").

¹⁷ Giova rammentare come la prassi stabilita dalla Circolare n. 29/2017 della DdC fosse esplicitamente soggetta ad eventuali adeguamenti/modifiche previste da una successiva riforma fiscale federale e/o cantonale (cfr. punto 7 della Circolare).

risultato del disposto non porti ad un'imposizione effettiva dell'utile inferiore all'11%¹⁸ circa. In caso di applicazione, in contemporanea, degli sgravi per brevetti e diritti analoghi (nuovo art. 67b LT) e/o dello sgravio per la deduzione maggiorata per spese di R&S (nuovo art. 73a LT) è pertanto necessario applicare un fattore di correzione. Una normativa analoga alla presente è stata proposta anche nel Canton Basilea-Città.

Per il calcolo della riduzione su partecipazioni, si considera utile netto complessivo ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 LT solo la parte di utile che non è stato imposto separatamente. Restano pertanto esclusi dal calcolo dell'utile netto complessivo la parte considerata realizzazione ai sensi dell'art. 314d LT e la ripresa delle spese di R&S ai sensi del capitolo 3.2.4.

Onde evitare, nel contesto di ristrutturazioni aziendali, operazioni speculative al solo fine di un risparmio fiscale, la norma di cui al cpv. 5 pone un freno a queste operazioni e precisa che in caso di ristrutturazioni, per il calcolo dell'utile netto imponibile ai sensi del cpv. 4 faranno stato le cifre di bilancio degli ultimi 3 periodi fiscali, prima della ristrutturazione. In caso di trasferimento di esercizi, rami d'attività o immobilizzi aziendali, gli utili sono da attribuire in maniera proporzionale.

Conformemente a quanto già indicato nella Circolare n. 29/2017, le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono essere compensate sull'utile netto solo per la quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile (nuovo art. 314d cpv. 6 LT).

Il nuovo art. 314d regola infine, al cpv. 7, i casi in cui un contribuente sinora al beneficio di uno statuto fiscale privilegiato abbia sopportato, nei periodi fiscali in cui era al beneficio di questo statuto, dei costi di R&S che qualificano per il patent box e che devono essere ripresi ai sensi del nuovo art. 67b cpv. 3 LT (cfr. capitolo 3.2.4). In questo contesto, il cpv. 7 chiarisce che, in deroga a quanto previsto al nuovo art. 67b cpv. 3 LT, le spese di R&S sopportate da un contribuente in periodi fiscali in cui era ancora al beneficio di uno statuto fiscale privilegiato sono riprese (e imposte separatamente) ma solo nella misura della quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile.

Per meglio precisare il trattamento fiscale da applicare a queste casistiche la Divisione delle contribuzioni emanerà una circolare specifica.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020.

3.2.3 Deduzione maggiorata per le attività di ricerca e sviluppo

Modifica legislativa federale

Il Consiglio federale ha proposto l'introduzione nella LAID di una nuova norma, l'art. 25a, denominata in italiano "*ulteriore deduzione per le spese di ricerca e sviluppo*" che permetterebbe ai Cantoni di aumentare quest'ultime fino a concorrenza del 50%. Si tratta di una misura ampiamente utilizzata a livello internazionale¹⁹ che mira a favorire le attività di R&S.

¹⁸ L'imposizione effettiva dell'utile dell'11% è stata determinata applicando un moltiplicatore comunale dell'80%.

¹⁹ Anche se in uso in diversi Paesi, è doveroso indicare che lo strumento della deduzione maggiorata non è ancora stato oggetto di analisi approfondita all'interno del progetto BEPS.

La tipologia di ricerca che qualifica per la deduzione maggiorata per le attività di R&S (in seguito “deduzione maggiorata”) è limitata alla ricerca fondamentale, alla ricerca orientata all’applicazione e all’innovazione fondata sulla scienza, ma non alla ricerca sostenuta per il lancio dei prodotti sul mercato e la loro valorizzazione (quale ad esempio il marketing).

Le spese che qualificano il suo calcolo sono²⁰:

- A) le spese direttamente imputabili per il personale, ossia le spese salariali e i contributi sociali del personale dell’azienda attivo nella ricerca e nello sviluppo (ai sensi dell’art. 2 LPRI) su suolo svizzero, alle quali può essere aggiunto un supplemento del 35% per tenere conto (forfettariamente) degli altri costi di R&S (come ad esempio i costi delle materie prime e delle attrezzature di ricerca o per i servizi);
- B) le spese di R&S che l’azienda ha dato in *outsourcing* a terzi o a società del gruppo e per le quali ha ricevuto una fattura, purché rappresentino delle spese riconosciute dall’uso commerciale. Anche in questo caso solo la R&S effettuata da società del gruppo o da terzi su suolo svizzero qualifica però per la deduzione maggiorata.

Implementazione cantonale della riforma

Le imprese che effettuano R&S qualificata nel nostro Cantone non sono molte. Al fine di incentivare lo sviluppo di queste attività, sia in un’ottica di crescita economica e tecnologica del nostro Cantone, sia in un’ottica di conformazione ai dettami fiscali internazionali in riferimento alle agevolazioni che in futuro sarà possibile concedere (cfr. capitolo 3.2.4), si propone di introdurre nella LT la misura utilizzando il margine di manovra massimo consentito dalla LAID, ossia una maggiorazione del 50% delle spese di R&S consentite dall’uso commerciale e registrate in contabilità.

La disposizione per le persone giuridiche nella LT, analoga all’art. 25a LAID, è il nuovo art. 73a. Analogamente all’art. 10a LAID, anche il nuovo art. 30a LT relativo alla deduzione maggiorata per le persone fisiche con attività lucrativa indipendente rinvia al nuovo art. 73a LT.

Il cpv.1 del nuovo art. 73a ripropone quanto sancito all’art. 25a cpv. 1 LAID. Al contribuente che ne fa richiesta all’autorità di tassazione competente è concessa una deduzione supplementare quantificata, come detto sopra, in ragione di un 50%, delle spese di R&S giustificate dall’uso commerciale sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente stesso o indirettamente da terzi.

I cpv. 2-4 riflettono esattamente quanto sancito ai cpv. 2-4 dell’art. 25a LAID in relazione alla definizione del concetto di “ricerca e sviluppo”, al calcolo della deduzione maggiorata e alla possibilità per mandante e mandatario di farla valere.

Il cpv. 5 disciplina gli obblighi del contribuente in merito alla conservazione e messa a disposizione dell’autorità fiscale della documentazione afferente la natura e il calcolo della deduzione secondo i precedenti capoversi.

Entrata in vigore

L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020.

²⁰ Per la formula di calcolo si veda Messaggio PF17 punto 1.2.2.3.

3.2.4 Patent box

Modifica legislativa federale

Con l'introduzione dei nuovi artt. 24a e 24b LAID, il Consiglio federale predispone l'introduzione di un patent box in Svizzera per le persone giuridiche e le persone fisiche con attività lucrativa indipendente. La misura prevede l'introduzione di uno sgravio dall'imposizione cantonale²¹, fino ad un massimo del 90%, dell'utile netto risultante da determinati diritti immateriali. Questi ultimi sono definiti esaurientemente all'art. 24a LAID.

Il calcolo dell'utile netto imponibile del patent box ai sensi dell'art. 24b cpv. 1 LAID si basa sul cosiddetto «approccio Nexus modificato» dell'OCSE. In base a questo modello, la quota di utile proveniente da diritti immateriali che qualificano per la misura può beneficiare delle agevolazioni fiscali concesse dal patent box soltanto nel rapporto tra le spese relative ad attività di R&S ammesse²² ed il totale delle spese per la R&S. Nel calcolo delle spese ammesse può essere inserita una maggiorazione forfettaria di al massimo il 30% (cosiddetto "up-lift"), che prende in considerazione sia i costi di acquisizione dei diritti immateriali, sia il livello di esternalizzazione delle spese di R&S. Il quoziente Nexus modificato può ammontare al massimo al 100% ed è calcolato per periodo fiscale. La quota dell'utile che può beneficiare del regime agevolato può pertanto essere riassunta con la formula seguente:

$$\text{Utile al beneficio del patent box} = \frac{\text{spese ammesse di R\&S sostenute in Svizzera dal contribuente o da società del gruppo} + \text{up-lift (fino al 30\% delle spese ammesse)}}{\text{costi complessivi sostenuti per lo sviluppo e l'acquisizione del bene immateriale}} \times \text{utile netto da brevetti e diritti analoghi}$$

Quoziente Nexus

L'art. 24b cpv. 2 LAID precisa che se i brevetti e diritti analoghi sono compresi in un prodotto, il relativo utile netto dev'esser diminuito del 6% dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l'uso del marchio. Ciò al fine di scorporare l'utile che qualifica per il patent box dal restante utile del prodotto (non meritevole di agevolazione).

L'art. 24b cpv. 3 LAID, stabilisce l'imposizione dell'utile da brevetti e diritti analoghi qualora vengano assoggettati ad imposizione per la prima volta, ovvero: *“se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un'aliquota ridotta, le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti come pure un'eventuale deduzione secondo l'articolo 25a sono addizionate all'utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata di entità pari all'importo addizionato”*²³. I Cantoni possono

²¹ Il patent box si applicherà unicamente alle imposte cantonali e comunali. Ai fini dell'imposta federale diretta, l'utile netto risultante da brevetti e diritti analoghi resterà interamente imponibile.

²² Secondo questo concetto, sono considerate spese ammesse le spese imputabili al diritto immateriale già sostenute per l'attività di R&S svolta in Svizzera dal contribuente stesso e le spese imputabili al diritto immateriale già sostenute dal contribuente per l'attività di R&S svolta in Svizzera da società del gruppo ai sensi dell'art. 963 CO oppure svolta in Svizzera o all'estero da terzi indipendenti. Non sono considerate spese ammesse per contro le spese già sostenute per l'acquisizione di diritti immateriali e le spese imputabili al diritto immateriale sostenute dal contribuente per l'attività di R&S svolta all'estero da società del gruppo ai sensi dell'art. 963 CO, imprese e stabilimenti d'impresa le quali sono però considerate nel calcolo delle spese totali di R&S.

²³ I futuri ammortamenti della riserva occulta andranno a ridurre l'utile del patent box. Se un contribuente rinuncia tuttavia all'applicazione del patent box su di un brevetto prima che questi sia arrivato alla scadenza del periodo di protezione, le riserve occulte potranno essere ammortizzate sull'utile ordinario.

garantire questa imposizione in altro modo entro cinque anni dall'inizio dell'imposizione ad aliquota ridotta".

A tal riguardo, il Messaggio sul PF17 precisa che le spese di R&S che devono essere riprese il primo anno di applicazione del patent box sono solo le spese (compresi gli ammortamenti di valori attivati) che in passato hanno ridotto l'utile imponibile in Svizzera, fino a concorrenza del valore venale del brevetto/prodotto. Restano pertanto escluse le spese che eccedono il valore venale, le spese degli stabilimenti d'impresa esteri e delle imprese all'estero nonché le spese di R&S a carico di settori esteri di società di domicilio, ausiliarie e *holding*.

L'art. 24b cpv. 4 LAID delega infine al Consiglio federale la facoltà di concretizzare in un'ordinanza diversi principi relativi al patent box sanciti nella legge.

Implementazione cantonale della riforma

Come già specificato nell'ambito della deduzione maggiorata, riteniamo opportuno cercare di incentivare il più possibile le attività di R&S nel nostro territorio. Anche per il patent box si propone pertanto di utilizzare il massimo del margine consentito dalla LAID e di sgravare pertanto gli utili che qualificano per il patent box nella misura del 90%.

Il nuovo art. 67a LT rispecchia completamente, sia letteralmente, sia nel contenuto, l'art. 24a LAID. La disposizione analoga all'art. 24b LAID è il nuovo art. 67b LT al quale si riferiscono le riflessioni che seguono. Si precisa però inoltre che, analogamente all'art. 8a LAID, anche il nuovo art. 17c LT relativo al patent box per le persone fisiche con attività lucrativa indipendente rinvia ai nuovi art. 67a e 67b LT.

Il cpv.1 del nuovo art. 67b LT ripropone quanto sancito all'art. 24b cpv. 1 LAID, precisando che al contribuente che ne fa richiesta all'autorità di tassazione competente è concesso uno sgravio, in ragione del 90%, per l'utile netto che qualifica per il patent box.

L'art. 67b cpv. 2 rispecchia esattamente l'art. 24b cpv. 2 LAID.

I cpv. 3 e 5 dell'art. 67b LT trattano dell'“*entrata nel patent box*”, ossia della prima applicazione del patent box per un determinato diritto immateriale e dell'“*uscita dal patent box*”, ossia dell'ultima applicazione dello strumento del patent box per un determinato diritto immateriale.

In merito all'“*entrata nel patent box*” il cpv. 3 indica che se l'utile netto relativo a un determinato diritto immateriale (rispettivamente prodotto o diritto analogo) è imposto per la prima volta ad un'aliquota ridotta, le spese di R&S relative a questo diritto immateriale già considerate nei periodi fiscali precedenti, come pure la deduzione maggiorata²⁴, sono riprese *una tantum* ed imposte separatamente dal resto dell'utile imponibile ad un'aliquota dello 0.2%. L'imposta separata è ripartita tra i Comuni in funzione dell'allocazione delle spese riprese. In caso di perdita d'esercizio, l'importo delle spese di R&S soggetto a

tassazione separata è determinato dopo compensazione di queste perdite. Per il calcolo della riduzione su partecipazioni si considera utile netto complessivo ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 LT solo la parte di utile che non è stato imposto separatamente. Restano pertanto

²⁴ Anche in questo caso, se le spese da aggiungere, compresa la deduzione maggiorata, superano il valore venale del brevetto, diritto analogo o prodotto, le spese da riprendere si limiteranno al suo valore venale.

esclusi dal calcolo dell'utile netto complessivo la ripresa delle spese di R&S menzionata in precedenza e la parte considerata realizzazione ai sensi dell'art. 314d LT, cfr. capitolo 3.2.2).

In relazione all'uscita dal patent box" il cpv. 5 recita per contro che se il patent box per un determinato brevetto non è più applicabile²⁵, al contribuente che ne fa richiesta è concesso il computo nell'imposta sull'utile di un importo relativo alle spese di ricerca e sviluppo e alle deduzioni secondo l'articolo 73a, effettuate a carico dell'utile netto da brevetti e diritti analoghi che qualifica per il patent box. L'importo concesso per il computo corrisponde alla somma delle spese di ricerca e sviluppo e delle deduzioni maggiorate considerate nei periodi fiscali precedenti e moltiplicate per un'aliquota dello 0.2%. L'ammontare su cui è concesso il computo non può ad ogni modo superare il totale dell'importo ripreso ai sensi del cpv. 3. La richiesta di computo del contribuente deve pervenire al più tardi entro la crescita in giudicato della tassazione del primo periodo fiscale in cui l'utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all'aliquota ridotta, pena la decadenza di tale diritto.

La combinazione dei disposti di cui ai cpv. 3 e 5 dell'art. 67b LT è in sintonia sia con i principi OCSE, sia con quanto sancito all'art. 24b cpv. 3 LAID, in quanto entrambi i capoversi garantiscono uniformità di trattamento delle spese di R&S all'entrata e all'uscita dal trattamento fiscale privilegiato del patent box.

Il cpv. 4 dell'art. 67b LT contiene una riserva d'imposizione nel caso in cui, dopo l'applicazione del cpv. 3, il contribuente dovesse spostare il proprio domicilio o la propria stabile organizzazione fuori dal Canton Ticino, ad esempio in un Cantone dove il trattamento dell'entrata nel patent box" fosse differente da quello previsto in Ticino. In tal caso l'autorità di tassazione avrebbe la facoltà di imporre, nel periodo fiscale del trasferimento, eventuali spese di R&S considerate in periodi fiscali precedenti e non interamente riprese.

Una normativa analoga ai cpv. 3-5 è stata proposta anche dal Canton Basilea-Città.

Da ultimo l'art. 67b cpv. 6 rinvia, esattamente come l'art. 24b cpv. 4 LAID, all'Ordinanza che verrà varata dal Consiglio federale per concretizzare il metodo residuale, il calcolo sui prodotti e sulle famiglie di prodotti, l'approccio Nexus modificato, gli obblighi di documentazione, l'inizio e la fine dell'imposizione all'aliquota ridotta e il trattamento delle perdite²⁶.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020.

3.2.5 Deduzione per autofinanziamento

Modifica legislativa federale

L'art. 25a^{bis} LAID contempla una norma relativa alla deduzione per autofinanziamento. Questa prevede, in sintesi, che se nella capitale cantonale (nel nostro caso Bellinzona) l'aliquota cumulata dell'imposta cantonale e comunale e di eventuali altri enti ammonta ad almeno il 13.5% e la legge cantonale lo prevede, alle imprese che hanno un'appartenenza

²⁵ L'uscita dal patent box può essere dettata da diversi fattori, il più importante è quando il brevetto alla base dell'imposizione privilegiata scade.

²⁶ Come detto, il Consiglio federale ha allegato una bozza di tale Ordinanza al testo in consultazione del PF17. Si presume che la versione finale non dovrebbe variare molto da questa bozza.

personale o economica nel Cantone è consentita una deduzione per autofinanziamento da assimilare agli altri oneri consentiti dall'uso commerciale.

La deduzione è calcolata con un interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia del contribuente calcolato secondo i parametri sanciti all'art. 25a^{bis} cpv. 2-3 e 5 LAID. L'aliquota dell'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa in genere sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Sono previste eccezioni.

Come già per il patent box, è demandata al Consiglio federale l'emanazione di disposizioni d'esecuzione più dettagliate.

Implementazione cantonale della riforma

Considerato come la norma non sia particolarmente mirata in Canton Ticino per mitigare l'aggravio fiscale che subiranno le società a statuto speciale a seguito del passaggio all'imposizione ordinaria, si propone di rinunciare all'adozione di questa misura.

3.2.6 Limitazione dello sgravio fiscale

Modifica legislativa federale

Senza limitazioni allo sgravio, il cumulo delle nuove agevolazioni fiscali menzionate ai punti 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 potrebbe potenzialmente condurre ad un'esenzione completa dalle imposte cantonali e comunali.

Per limitare questo effetto, la RFFA ha previsto una disposizione che obbliga i Cantoni ad assoggettare a tassazione almeno il 30% dell'utile imponibile che un'impresa avrebbe dichiarato senza applicare gli sgravi speciali previsti da questo progetto di legge, come pure di escludere qualsiasi possibilità che dall'applicazione di tali norme risulti una perdita.

L'art. 25b cpv.1 LAID elenca in modo esaustivo gli sgravi che sono toccati da questa limitazione²⁷.

Nel calcolo dell'utile prima dell'applicazione delle riduzioni, resta escluso il ricavo netto delle partecipazioni, che soggiacciono all'esenzione indiretta mediante la deduzione per partecipazioni. Il cpv. 2 conferisce ai Cantoni facoltà di prevedere un disciplinamento più rigoroso, limitando ulteriormente lo sgravio fiscale.

Ai sensi del cpv. 3, l'applicazione degli sgravi menzionati in precedenza non può comportare un riporto delle perdite. La regola non varia se a causare le perdite sia stato un unico sgravio tra quelli menzionati, o una combinazione degli stessi.

Implementazione cantonale della riforma

Come già per la deduzione maggiorata e il patent box, si propone di utilizzare a pieno il margine consentito dalla LAID al fine di incentivare quanto più possibile gli investimenti e gli insediamenti di nuove attività di R&S nel nostro territorio. Si propone pertanto di fissare

²⁷ Vi rientrerebbero anche gli ammortamenti derivanti da una rinuncia allo statuto fiscale speciale secondo le prassi in vigore nei vari Cantoni prima dell'entrata in vigore della RFFA ma, come spiegato al capitolo 3.2.2, per il Canton Ticino tale misura non entra in linea di conto in quanto la rimanenza delle riserve occulte, rivalutate prima dell'entrata in vigore del presente progetto, in occasione dell'abbandono di uno statuto fiscale privilegiato ai sensi degli art. 91-93, e non ancora completamente ammortizzate, sono imposte anch'esse secondo l'art. 314d cpv. 1.

lo sgravio concesso per il patent box e per la deduzione maggiorata al 70%, margine massimo consentito dalla LAID.

La disposizione analoga all'art. 25b LAID è il nuovo art. 73b LT.

L'art. 73b cpv. 1 LT ripropone quanto sancito all'art. 25b cpv. 1 LAID, precisando che lo sgravio fiscale massimo concesso al contribuente che fa uso degli strumenti del patent box e/o della deduzione maggiorata è pari al 70%.

L'art. 73b cpv.2 LT rispecchia esattamente il contenuto dell'art. 25b cpv. 3 LAID.

Il cpv. 3 dell'art. 73b precisa per contro la sequenza con cui devono essere limitati gli sgravi del patent box e della deduzione maggiorata, nel caso in cui un contribuente li utilizzi contemporaneamente e si ritrovi così ad avere una percentuale di sgravio, prima della limitazione, che superi il 70%. La norma priorizza la deduzione maggiorata, rispetto al patent box, e precisa che, in caso di eccedenze, deve essere in un primo luogo decurtato lo sgravio relativo al patent box ed in secondo luogo lo sgravio dettato dalla deduzione maggiorata.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020.

3.2.7 Dichiarazione delle riserve occulte all'inizio e alla fine dell'assoggettamento

Modifica legislativa federale

Sulla base del diritto vigente, in caso di trasferimento all'estero di una società o di valori patrimoniali, le riserve occulte esistenti su questi valori, compreso il valore aggiunto generato internamente (*Goodwill* originario), vengono assoggettate a tassazione indipendentemente dal fatto che queste riserve siano state create durante l'assoggettamento in Svizzera o meno.

Nell'ambito della RFFA, il trattamento di queste riserve occulte viene codificato in maniera speculare, che si tratti di inizio di assoggettamento o di fine. In virtù della nuova sistematica fiscale, l'imposizione integrale avverrà solo per i redditi che riguardano la parte dell'aumento di valore creatosi durante l'assoggettamento soggettivo o oggettivo in Svizzera. Per la parte di aumento di valore risalente a un periodo di imposizione privilegiata, di assoggettamento all'estero o di altro mancato assoggettamento in Svizzera (ad esempio esenzione fiscale), l'imposizione non dovrebbe avvenire del tutto o dovrebbe risultare inferiore.

I nuovi articoli 24c e 24d LAID disciplinano questo trattamento delle riserve occulte in maniera speculare. Essi concernono sia l'inizio che la fine dell'assoggettamento in Svizzera in relazione ad una situazione transfrontaliera o ad un'esenzione fiscale ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LAID. È irrilevante in questo contesto come sia avvenuto il trasferimento civile delle riserve occulte (trasferimento, vendita o negozio giuridico misto). Queste devono in ogni caso essere dichiarate soltanto a bilancio fiscale. Per tutti gli altri casi in cui non siamo in presenza né di una situazione transfrontaliera, né di un'esenzione fiscale, la preminenza del bilancio commerciale resta.

Per ulteriori informazioni su queste due misure si rimanda al Messaggio PF17, punto 1.2.3.2.

Implementazione cantonale della riforma

Il nuovo art. 70a cpv. 1-4 LT disciplina la fattispecie di inizio di assoggettamento e rispecchia completamente, sia letteralmente, sia nel contenuto, l'art. 24c cpv. 1-4 LAID.

Il nuovo art. 70b cpv. 1 e 2 LT disciplina la fattispecie di fine assoggettamento e rispecchia a sua volta completamente l'art. 24d cpv. 1 e 2 LAID.

Il tenore del nuovo art. 70b LT e la soppressione degli statuti fiscali privilegiati rendono obsoleto l'art. 67 cpv. 1 lett. c secondo periodo LT che deve pertanto essere stralciato.

Si rende inoltre necessario un adattamento anche dell'art. 101 cpv. 2 LT, relativo alle basi temporali per l'imposizione. Nel nuovo cpv. 2 viene infatti precisato che in caso di scioglimento di una persona giuridica o di realizzazione di una delle fattispecie menzionate all'art. 70b cpv. 2, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020

3.2.8 Sgravi facoltativi per l'imposta sul capitale

Modifica legislativa federale

Quale *pendant* alle nuove misure di sgravio per l'imposta sull'utile (patent box, deduzione maggiorata e deduzione per autofinanziamento – quest'ultima non implementata in Canton Ticino) il legislatore ha voluto, con il nuovo art. 29 cpv. 3 LAID, conferire ai Cantoni la possibilità di privilegiare le attività di R&S anche tramite agevolazioni per l'imposta sul capitale.

L'art. 29 cpv. 3 LAID permette quindi ai Cantoni di prevedere una riduzione dell'imposta, tramite uno sgravio della base imponibile, per il capitale proprio ascrivibile a diritti di partecipazione che qualificano per la riduzione su partecipazioni (art. 28 cpv. 1 LAID), ai brevetti e diritti analoghi che qualificano per il patent box (art. 24a LAID) e ai mutui concessi a società del gruppo (in analogia alla misura relativa alla deduzione sull'utile per autofinanziamento, art. 25a^{bis} LAID).

Con l'abolizione delle norme relative alle società a statuto speciale, l'art. 29 cpv. 2 lett. b LAID è divenuto privo di oggetto e deve essere stralciato.

Implementazione cantonale della riforma

Uno sgravio mirato, a livello di imposta sul capitale per quanto attiene all'onere multiplo relativo alle partecipazioni²⁸ è già stato introdotto in Canton Ticino nell'ambito della recente riforma cantonale fiscale e sociale (cfr. Messaggio n. 7417). Non si ritiene pertanto in questa sede di dover modificare quanto varato con la precedente riforma.

In merito alle agevolazioni relative ai prestiti concessi a società del gruppo, reputiamo che questa misura non sia mirata per le casistiche presenti nel nostro Cantone. Si ritiene

²⁸ Lo sgravio a livello d'imposta sul capitale previsto dalla Riforma cantonale fiscale e sociale (art. 87a LT) è tuttavia limitato alle società che hanno quale scopo sociale statutario la detenzione e amministrazione di partecipazioni.

pertanto opportuno per ora tralasciare questa misura, riservandosi di introdurla eventualmente in un secondo tempo.

Come evidenziato in precedenza, per incentivare il più possibile le attività di R&S sul nostro territorio, si ritiene per contro opportuno introdurre una misura di sgravio per l'imposta sul capitale afferente i diritti immateriali che qualificano per il patent box.

Pertanto, sulla scorta del margine di manovra concesso dall'art. 29 cpv. 3 LAID, si propone l'introduzione del nuovo art. 87b LT. Questo stabilisce che l'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti immateriali che qualificano per il patent box sia ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per il patent box imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi. Tutti gli attivi devono essere valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020.

3.2.9 Sgravi facoltativi per l'imposta sulla sostanza

Modifica legislativa federale

Come già per l'imposta sul capitale, anche per l'imposta sulla sostanza il legislatore ha voluto fornire un *pendant* alle nuove misure di sgravio per l'imposta sul reddito (patent box, e deduzione maggiorata). Con l'art. 14 cpv. 3 secondo periodo LAID i Cantoni sono autorizzati a prevedere sgravi per l'imposta sulla sostanza, nell'ambito di un'attività lucrativa indipendente, per i brevetti e diritti analoghi che qualificano per questo strumento.

A differenza del capitolo precedente (3.2.8), per l'imposta sulla sostanza non sono previsti sgravi né per le partecipazioni, né per i prestiti e non è stata prescritta alcuna metodologia per la concessione dello sgravio (sull'imponibile o in altro modo) lasciando pertanto libertà ai Cantoni in questo contesto.

Implementazione cantonale della riforma

Analogamente a quanto indicato nel capitolo precedente in merito agli sgravi per l'imposta sul capitale per i diritti immateriali che qualificano per il patent box, riteniamo opportuno prevedere un *pendant* anche per l'imposta sulla sostanza, per non discriminare i diversi tipi d'impresa.

L'art. 44 cpv. 1 secondo periodo LT, nella sua nuova formulazione, prevede questa possibilità, facendo uso del margine di manovra sancito dall'art. 14 cpv. 3 secondo periodo LAID.

Il nuovo cpv. 1 riprende quanto già attualmente in vigore, ossia che *“i beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito”*, precisando però che alla sostanza commerciale imponibile è applicabile una riduzione nella percentuale esistente tra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per il patent box imponibili nel nostro Cantone e gli attivi commerciali complessivi.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020

3.3 Compensazione finanziaria a favore dei Cantoni

La questione a sapere se, le società che attualmente godono di uno statuto speciale manterranno la propria sede in Svizzera o meno, dipende essenzialmente – oltre che da una serie di altri fattori, non di carattere fiscale, ma legati alla piazza economica – dall'onere dell'imposizione ordinaria dell'utile. Quest'ultimo è determinato in base all'aliquota d'imposta sull'utile dell'imposta federale diretta e alle aliquote cantonali e comunali.

Come noto, nell'ambito della RFFA il legislatore federale ha deciso di non modificare l'aliquota dell'imposta sull'utile a livello federale, la quale rimane invariata all'8.5%. Spetta quindi ai Cantoni – e di riflesso ai Comuni – intervenire per ridurre l'onere dell'imposizione ordinaria sull'utile e, di conseguenza, sopportarne gli oneri finanziari che ne derivano.

Affinché i Cantoni possano godere di un maggior margine di manovra finanziario per affrontare la riduzione dell'aliquota ordinaria sull'utile delle persone giuridiche, il legislatore federale ha innalzato la quota di partecipazione dei Cantoni al gettito dell'imposta federale diretta dall'attuale 17% al 21.2% (modifica art. 196 cpv. 1 LIFD).

Parallelamente, al fine di tener in considerazione anche gli effetti della RFFA sui Comuni, all'art. 196 LIFD è stato aggiunto anche un nuovo capoverso 1^{bis} il quale ingiunge ai Cantoni di accordare *“ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell'abrogazione”* delle norme relative alle società con statuto speciale.

3.4 Adeguamenti della perequazione finanziaria

Tra i differenti fattori imponibili che rientrano nel calcolo della perequazione delle risorse figurano anche gli utili delle persone giuridiche tassate in via ordinaria e gli utili delle persone giuridiche al beneficio di uno statuto fiscale speciale. Mentre i primi sono considerati integralmente, i secondi confluiscono solo parzialmente nel potenziale di risorse. Sugli utili delle società a statuto speciale è infatti applicata una ponderazione (il cosiddetto fattore beta) del 12.3% per le ausiliarie, dell'11.3% per le società d'amministrazione e del 2.6% per le *holding*.²⁹ Questa minor ponderazione è importante poiché permette di tener conto del fatto che, a differenza dell'IFD, per le imposte cantonali soltanto una parte degli utili delle società a statuto speciale è effettivamente tassata.

Con la soppressione degli statuti speciali verrebbe a mancare la base della loro attuale minore ponderazione. Ciò significa che gli utili conseguiti dalle imprese che attualmente sottostanno a questi regimi non confluirebbero più nel potenziale di risorse con la ponderazione dei fattori beta, ma vi rientrerebbero integralmente alla stessa stregua delle società soggette a imposizione ordinaria. *Ceteris paribus*, l'eliminazione dei fattori beta causerebbe dunque un brusco aumento del potenziale di risorse. Questo aumento colpirebbe tuttavia i Cantoni in maniera molto differenziata, poiché le società a statuto speciale sono concentrate in pochi Cantoni, di regola finanziariamente forti. Di conseguenza, in questi Cantoni aumenterebbero notevolmente sia il potenziale sia l'indice delle risorse anche quando non si dovessero verificare mutamenti nella loro situazione economica. Nei Cantoni in cui si contano poche società di questo tipo, il potenziale di risorse rimarrebbe pressoché immutato. Poiché, però, la media nazionale aumenterebbe, in questi Cantoni diminuirebbe l'indice delle risorse. Di conseguenza le disparità tra

²⁹ I fattori beta si basano sulla quota, rilevata empiricamente ogni quattro anni in base ai dati fiscali reali, dei redditi esteri considerati nella base fiscale delle società a statuto speciale.

Cantoni aumenterebbero notevolmente e si registrerebbero grossi squilibri nei pagamenti destinati alla perequazione delle risorse.

Come soluzione a questa problematica il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'attuale impostazione della perequazione delle risorse in maniera che in futuro tutti gli utili conseguiti dalle persone giuridiche vengano considerati ai fini del potenziale delle risorse complessivamente con una ponderazione ridotta calcolata sulla base dello sfruttamento fiscale effettivo (nuovi fattori di ponderazione "zeta").³⁰ Al fine di tener conto del fatto che anche in futuro vi sarà un diverso grado di sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche, la Confederazione propone di introdurre due fattori zeta distinti (uno da applicare ai redditi interni al "box" e uno da applicare a quelli ordinari). Gli utili tassati in maniera privilegiata saranno di conseguenza ponderati nel potenziale di risorse con valori inferiori a quelli tassati in via ordinaria. Sarà così possibile – in maniera analoga, seppure meno marcata, al sistema attuale – tenere conto nel potenziale di risorse della diversa sfruttabilità del substrato dell'imposta sull'utile.

3.5 Altre misure: modifiche del diritto federale vigente

3.5.1 Aumento dell'imposizione dei dividendi

Modifica legislativa federale

I nuovi art. 7 cpv. 1, terzo e quarto periodo, e art. 8 cpv. 2^{quinquies} LAID sanciscono l'uniformità in futuro della procedura d'imposizione parziale dei dividendi per tutti i Cantoni. Con l'introduzione di queste disposizioni, lo sgravio dell'imposizione dei dividendi avrà luogo d'ora in poi, a livello svizzero, obbligatoriamente attraverso la base di calcolo; uno sgravio operato tramite l'aliquota d'imposta non sarà più possibile.

I menzionati articoli sanciscono inoltre un innalzamento dell'imposizione minima. A livello cantonale questa è fissata in ragione del 50%. I Cantoni possono tuttavia prevedere un'imposizione più elevata nelle loro leggi fiscali. Per la Confederazione la RFFA prevede per contro un innalzamento dell'imposizione più severo, dall'attuale 60% per la sostanza privata e 50% per la sostanza commerciale, al 70% per entrambe.

Implementazione cantonale della riforma

Il nostro Cantone ha già assimilato tale modifica legislativa nell'ambito della recente riforma cantonale fiscale e sociale (cfr. Messaggio n. 7417) attraverso l'adeguamento degli art. 17b cpv. 1 LT, per la sostanza commerciale, e 19 cpv. 1bis LT, per la sostanza privata. In entrambi i casi la soluzione ticinese in vigore prevede un'imposizione al 70% ed è quindi armonizzata con quanto previsto ai fini dell'IFD.

Entrata in vigore

Ai fini cantonali, la misura è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Per quanto riguarda l'IFD, l'entrata in vigore della modifica è prevista per il 1° gennaio 2020.

³⁰ Questo valore viene rilevato separatamente per i redditi delle persone fisiche e gli utili delle persone giuridiche dividendo i singoli gettiti fiscali complessivi dei Cantoni e dei Comuni (inclusa la quota dei Cantoni all'IFD) per la relativa base di calcolo conformemente all'IFD. Il quoziente tra lo sfruttamento fiscale degli utili conseguiti da persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi delle persone fisiche serve poi nella base imponibile aggregata come fattore di ponderazione per gli utili conseguiti dalle persone giuridiche. Questo fattore di sfruttamento fiscale relativo è definito fattore zeta.

3.5.2 Correzione del principio dell'apporto in capitale

Modifica legislativa federale

Contestualmente alla Riforma dell'imposizione delle imprese II, il 1° gennaio 2011 è stato introdotto nel diritto tributario svizzero il principio degli apporti di capitale che sancisce il rimborso, in esenzione d'imposta, degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996. Da allora, tali rimborsi sono fiscalmente trattati in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Questa disposizione ha generato, e genera tutt'ora, delle ingenti ripercussioni finanziarie per gli enti pubblici. Al fine di meglio calibrare la misura, a tutela del gettito fiscale di Confederazione, Cantoni e Comuni, con la RFFA viene corretto questo principio, limitatamente alle società quotate in borsa, attraverso l'introduzione dei nuovi capoversi 2 e seguenti dell'art. 7b LAID.

Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce riserve imponibili almeno per un importo equivalente, la metà della differenza tra l'importo relativo al rimborso da apporti di capitale e l'importo relativo alla distribuzione imponibile viene a sua volta riqualficato come imponibile, tuttavia sino ad un importo massimo pari all'ammontare delle riserve della società distribuibili secondo il diritto commerciale.³¹

Implementazione cantonale della riforma

Le disposizioni analoghe all'art. 7b cpv. 1-5 sono riflesse letteralmente e nel contenuto al art. 19 cpv. 3 (modificato) e da 4-7 (nuovi). È stato scelto di mantenere una sistematica analoga alle disposizioni della LIFD, invece che della LAID, in quanto tutta la LT è già redatta in analogia alla LIFD.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2020.

3.5.3 Adeguamenti relativi alla trasposizione

Modifica legislativa federale

Si parla di trasposizione quando un privato aliena diritti di partecipazione a un'impresa che lui stesso controlla (cosiddetta «vendita a sé stesso»). A determinate condizioni il prodotto dell'alienazione è considerato reddito imponibile della sostanza. Questo vale anche quando più titolari di partecipazioni attuano insieme il trasferimento dei rispettivi diritti ad un'impresa da loro stessi detenuta.

In base al tenore della disposizione in vigore, la differenza tra la controprestazione ricevuta e il valore nominale è imponibile unicamente quanto le alienazioni superano, anche congiuntamente, una soglia del 5% al capitale azionario o sociale. Questa soglia intendeva finora garantire che le azioni di proprietà di piccoli azionisti potessero essere trasferite senza conseguenze fiscali alla società controllata dal venditore. La prassi ha dimostrato tuttavia che in alcuni casi la soglia del 5% può provocare una sotto-imposizione importante, in particolare se singoli privati cedono al valore venale le partecipazioni

³¹ Per maggiori dettagli si rimanda agli artt. 20 cpv. 1bis LIFD e 3-7 e 7b LAID della Legge federale concernente la Riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), FF 2018, pag. 5105 e seguenti e relativi materiali parlamentari.

inferiori al 5% detenute in società di medie e grandi dimensioni a società di capitali da loro controllate. La regola del 5% risulta pertanto superata dagli eventi. La modifica dell'art. 7a cpv. 1 lett. b LAID (stralcio della soglia minima del 5%) consente di colmare tale lacuna fiscale e di ottenere la parità di trattamento di tutti i titolari di partecipazioni.

Implementazione cantonale della riforma

L'art. 19a lett. b LT viene modificato (stralcio del 5% della soglia minima) per essere consono, sia letteralmente sia nel contenuto, al tenore dell'art. 7a cpv. 1 lett. b LAID.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020.

3.5.4 Estensione del computo globale d'imposta

Modifica legislativa federale

Lo strumento del computo globale d'imposta permette alla Svizzera di tenere conto delle imposte alla fonte estere sugli interessi così come di dividendi e canoni, di cui deve garantire il computo conformemente alle convenzioni per evitare la doppia imposizione.

La RFFA intende istituire la base legale necessaria affinché agli stabilimenti d'impresa svizzeri di società estere, assoggettati all'imposta ordinaria sull'utile federale, cantonale e comunale, possa essere accordato, a determinate condizioni, il computo globale d'imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte alla fonte non recuperabili. Un'eventuale concretizzazione sarà effettuata dal Consiglio federale con una modifica dell'ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale d'imposta.

Implementazione cantonale della riforma

A dipendenza delle modifiche contenute nella citata Ordinanza federale potranno essere necessari una modifica del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull'imposta preventiva, il computo globale d'imposta e la trattenuta supplementare d'imposta USA. Tali modifiche dovranno essere valutate a tempo debito.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020.

4. LE MISURE CANTONALI DI ACCOMPAGNAMENTO

In sede introduttiva abbiamo già osservato che – in assenza di adeguamenti legislativi – in Ticino l'abrogazione delle norme relative agli statuti speciali comporterebbe un raddoppio dell'onere fiscale per le società a tassazione privilegiata e che - tenuto conto degli interventi fiscali già annunciati dagli altri Cantoni - con l'attuale tasso d'imposizione ordinario (20.6% nel capoluogo cantonale) il Ticino diverrebbe uno dei Cantoni fiscalmente più onerosi della Svizzera per le aziende, scivolando in penultima posizione nella graduatoria della concorrenza fiscale intercantonale con un tasso d'imposizione effettivo sensibilmente superiore al nuovo onere fiscale effettivo medio (14%).

In un tale scenario, il rischio di delocalizzazione delle società con attività particolarmente mobili sarebbe evidentemente concreto, anche perché le misure introdotte a livello

federale con la RFFA non rappresentano una soluzione alternativa all'abbandono dei regimi fiscali privilegiati e neppure una risposta adeguata, nel raffronto internazionale e intercantonale, per le realtà aziendali presenti sul nostro territorio. Infatti, a differenza di altri Cantoni, in Ticino sono poche le società che potranno sfruttare il patent box o la deduzione maggiorata per le spese di R&S. Anche se rappresentano delle misure di assoluto interesse in ottica futura per l'insediamento e lo sviluppo d'iniziative innovative, nel nostro Cantone tali strumenti saranno inizialmente appannaggio di pochi contribuenti e non concorreranno a mitigare il rischio di delocalizzazione delle società a vocazione internazionale finora a beneficio dello statuto speciale.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Stato ha sviluppato una strategia che mira a ridurre l'onere fiscale ordinario a carico delle persone giuridiche cercando di limitare il più possibile le ripercussioni finanziarie per i Comuni. I tre assi principali d'intervento sono i seguenti:

- la riduzione dell'aliquota ordinaria dell'imposta sull'utile;
- la riduzione del coefficiente d'imposta cantonale;
- un pacchetto di misure a sostegno dei Comuni.

Nella loro globalità, queste misure consentiranno al Cantone e ai Comuni di disporre di strumenti fiscali flessibili che permetteranno, entro determinati limiti, di adeguare la propria fiscalità alle effettive necessità e mitigare così il rischio di partenza di importanti contribuenti e datori di lavoro. Parallelamente, queste misure permetteranno altresì di favorire le migliaia di piccole e medie imprese presenti nel Cantone - che potranno beneficiare di una riduzione della pressione fiscale cantonale e comunale ai fini dell'imposta sull'utile - nonché di migliorare le condizioni fiscali di tutti i cittadini ticinesi che partecipano al finanziamento delle prestazioni pubbliche.

Accanto a questi assi d'intervento principali, la riforma cantonale è poi completata da alcune misure fiscali puntuali, essenzialmente neutre dal profilo finanziario.

4.1 Assi d'intervento principali

4.1.1 Riduzione dell'aliquota ordinaria dell'imposta sull'utile

La RFFA prevede, per le società a statuto speciale, una fase transitoria quinquennale durante la quale – in caso di realizzazione – le riserve occulte esistenti al termine del regime privilegiato saranno imposte separatamente dagli utili ordinari con un'aliquota agevolata. L'imposizione agevolata di tali riserve permetterà alle società a statuto speciale di mitigare – nella fase transitoria 2020-2024 – l'aggravio fiscale conseguente al passaggio all'imposizione ordinaria. Ne consegue che, durante questa fase transitoria, sarà possibile offrire un'imposizione concorrenziale per le società a tassazione speciale anche senza ridurre fortemente l'aliquota ordinaria sull'utile in quanto l'onere fiscale effettivo di tali società dipenderà in larga misura dall'imposizione delle riserve occulte e, quindi, dall'aliquota separata. Tenuto conto di questa particolarità, al fine di avvicinarci al futuro onere fiscale medio intercantonale (14%) limitando il più possibile l'impatto finanziario della riforma, proponiamo di ridurre l'aliquota cantonale dell'imposta sull'utile dall'attuale 9% al 5.5% in modo scaglionato, sull'arco di due tappe distinte:

i. Prima tappa (2020-2024): dal 9% all'8%

Considerato che l'aggravio fiscale derivante dal passaggio a tassazione ordinaria delle società a statuto speciale sarà mitigato dall'imposizione delle riserve occulte generate

durante l'assoggettamento privilegiato, al fine di contenere il più possibile le ripercussioni finanziarie per gli enti pubblici, in questa fase transitoria proponiamo di limitare la riduzione dell'aliquota cantonale sull'utile dal 9% all'8% (nuovo art. 314b cpv. 5 LT) fissando un'aliquota separata agevolata sulle riserve occulte dell'1% (nuovo art. 314d cpv. 1 LT). La combinazione di questi due fattori - unita anche alla riduzione del coefficiente cantonale d'imposta di cui si riferirà in seguito - permetterà alle società a statuto speciale di affrontare il passaggio a tassazione ordinaria in modo graduale e progressivo (l'onere fiscale effettivo medio di queste società sul quinquennio si attesterebbe attorno al 14% circa contro l'attuale 10% circa). Nel contempo, questa prima tappa d'intervento sull'aliquota dell'imposta sull'utile permetterà altresì di favorire già dal prossimo anno anche le piccole medie imprese e le quasi 33'000 società a regime ordinario, le quali potranno beneficiare di un minor onere fiscale rispetto alla situazione attuale.

ii. Seconda tappa (dal 2025): dall'8% al 5.5%

Dal 2025, esaurito il regime transitorio di cui all'art. 314d cpv. 1 LT, al fine di garantire a tutte le società del Cantone un onere fiscale effettivo che non si discosti troppo da quello vigente negli altri Cantoni, proponiamo di ridurre ulteriormente l'aliquota dell'imposta sull'utile dall'8% al 5.5%. Unitamente alla riduzione del coefficiente cantonale d'imposta, con un'aliquota cantonale del 5.5% il Ticino sarebbe in grado di offrire - nei Comuni fiscalmente attrattivi - un tasso d'imposizione effettivo complessivo in linea con il futuro onere fiscale medio intercantonale (circa 14%). Come ben illustrato dal grafico che segue, di quest'importante riduzione d'aliquota beneficeranno in primo luogo le 33'000 società fino ad oggi imposte ordinariamente, il cui onere fiscale effettivo complessivo - ossia comprensivo anche dell'aliquota federale effettiva del 7.8% - passerà dall'attuale 18.6% al 14.6% (-21.5%).

Evoluzione dell'onere fiscale effettivo sull'utile con le nuove aliquote proposte



* Dato medio (il dato effettivo può variare in funzione del moltiplicatore comunale e della tipologia di tassazione privilegiata)

** Con moltiplicatore comunale al 60% e coefficiente d'imposta cantonale al 100%

*** Con moltiplicatore comunale al 60% e coefficiente d'imposta cantonale al 98%

**** Con moltiplicatore comunale al 60% e coefficiente d'imposta cantonale al 96%

Modifica legislativa

Per concretizzare queste misure dal profilo legislativo, a garanzia della certezza del diritto si chiede di adeguare sin da ora il vigente articolo 76 cpv. 1 LT con l'aliquota definitiva del 5.5% che sarà però applicata a partire dal 2025. In aggiunta, si chiede di prevedere

un'apposita norma transitoria (nuovo art. 314b cpv. 5 LT) che stabilisca che, limitatamente ai periodi fiscali 2020-2024, l'aliquota dell'imposta sull'utile sarà invece dell'8%.

4.1.2 Riduzione del coefficiente cantonale d'imposta

Nell'ambito della riforma cantonale fiscale e sociale lo scrivente ha già avuto modo di rilevare come l'ordinamento tributario del nostro Cantone – sostanzialmente immutato dalla revisione della legge tributaria del 1976 - necessiti di un aggiornamento in modo da tener conto, da un lato, dell'evoluzione della società e, dall'altro, dei diversi atti parlamentari pendenti che chiedono degli interventi a favore delle persone fisiche. A tal fine, nel corso della presente legislatura il Governo intende avviare un progetto di riforma generale della legge tributaria cantonale, con particolare attenzione al settore delle persone fisiche, da porre in vigore al più tardi nel 2025.

In attesa di questa riforma generale, contestualmente al presente messaggio riteniamo comunque opportuno accompagnare le misure strategiche a favore delle persone giuridiche con un intervento a favore anche delle persone fisiche. A questo scopo, proponiamo di ridurre, a titolo transitorio per il periodo 2020-2024, il coefficiente cantonale d'imposta dall'attuale 100% al 98%. La sua durata di validità è strettamente connessa con la futura riforma generale della legge tributaria. In caso di entrata in vigore di tale riforma entro i termini auspicati, il coefficiente cantonale verrà riportato al 100%. Al contrario, qualora tale riforma non possa concretizzarsi entro il 2025, la misura potrà essere prorogata dal Parlamento con un'ulteriore riduzione del coefficiente cantonale di due punti percentuali, dal 98% al 96%.

Le ragioni che hanno spinto il Consiglio di Stato a promuovere questa misura sono di diversa natura e possono essere riassunte come segue:

- Con riferimento alle persone fisiche, la riduzione del coefficiente d'imposta cantonale permette di attenuare l'onere fiscale per tutti i contribuenti, senza dover modificare l'impostazione delle già particolarmente sociali scale delle aliquote delle imposte sul reddito e sulla sostanza.
- La riduzione del coefficiente d'imposta cantonale è finanziariamente neutra per i Comuni in quanto a far stato per le imposte comunali è l'imposta cantonale base, la quale è calcolata in funzione delle varie aliquote prima dell'applicazione del coefficiente cantonale;
- Ritenuto che - conformemente all'art. 1a cpv. 1 LT - il coefficiente d'imposta cantonale si applica, oltre che alle imposte dirette delle persone fisiche, anche alle imposte sull'utile e sul capitale, la riduzione del coefficiente cantonale permette di completare le misure in favore delle persone giuridiche attraverso uno strumento complementare alla riduzione delle aliquote ma che - come detto - a differenza di quest'ultimo non comporta alcun impatto finanziario per i Comuni.

Modifica legislativa

La riduzione transitoria del coefficiente d'imposta cantonale è regolata nelle disposizioni finali della LT, al nuovo art. 300a. Il nuovo art. 300a cpv. 1 stabilisce che, in deroga all'art. 1b cpv. 1 LT, per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 98%. Il cpv. 2 precisa invece che, a partire dal 2025, la riduzione del coefficiente d'imposta cantonale potrà esser prorogata e portata al 96% (su decisione del

Gran Consiglio). Naturalmente una simile decisione rimane soggetta a referendum facoltativo (art. 1b cpv. 3 LT).

Entrata in vigore

Si propone di ridurre il coefficiente cantonale d'imposta al 98% contestualmente all'entrata in vigore della RFFA, ossia il 1° gennaio 2020. Questa misura potrà essere prorogata dal Parlamento dopo il 2025 con un'ulteriore diminuzione al 96%.

4.1.3 Misure a sostegno dei Comuni

Se da un lato, le misure che s'intendono introdurre con questa riforma fiscale hanno un impatto sui Comuni, dall'altro si ritiene opportuno introdurre nuovi strumenti a loro sostegno.

4.1.3.1 Introduzione della possibilità per i Comuni di differenziare il prelievo fiscale tra persone fisiche e persone giuridiche

Al fine di permettere ai Comuni di disporre di uno strumento decisionale più flessibile per modulare il prelievo fiscale in funzione del tipo di substrato fiscale presente sul proprio territorio, rafforzare l'autonomia comunale in materia fiscale e finanziaria e favorire soluzioni adeguate alle singole realtà, proponiamo di rivedere l'attuale sistema che regola il prelievo delle imposte dirette comunali introducendo la facoltà per i Comuni - a partire dal 2025 - di differenziare il moltiplicatore comunale d'imposta tra persone fisiche e persone giuridiche, ritenuta una soglia minima del 40% e un differenziale massimo di 20 punti percentuali³².

Modifica legislativa

Dal profilo fiscale, la possibilità di differenziare il prelievo comunale tra persone fisiche e giuridiche sarà regolata dai nuovi articoli 276 cpv. 2 e 3 LT, mentre per quanto riguarda la legge organica comunale (LOC) il cambiamento di sistema richiede la modifica degli artt. 13 cpv. 1 lett. c, 67 cpv. 1, 177 e 178.

Considerato che l'attuale moltiplicatore comunale d'imposta funge anche da parametro per la determinazione del contributo di livellamento e dei contributi comunali al fondo di perequazione e agli investimenti, si rende altresì necessario introdurre nella LOC (nuovo cpv. 6 dell'art. 177) il nuovo concetto di moltiplicatore comunale coordinato, il quale rappresenta il rapporto tra la somma delle imposte dirette comunali delle persone fisiche e delle persone giuridiche e l'imposta base cantonale. Il moltiplicatore comunale coordinato replica l'attuale moltiplicatore comunale "unico" e si calcola mediante la seguente formula:

$$M_{Coordinato} = \frac{ICOM_{PF} + ICOM_{PG}}{\frac{ICOM_{PF}}{M_{PF}} + \frac{ICOM_{PG}}{M_{PG}}} = \frac{\text{gettito comunale}}{\text{gettito cantonale}}$$

$ICOM_{PF}$: gettito comunale delle persone fisiche

$ICOM_{PG}$: gettito comunale delle persone giuridiche

M_{PF} : (nuovo) moltiplicatore comunale per le persone fisiche

M_{PG} : (nuovo) moltiplicatore comunale per le persone giuridiche

³² Per evitare delle politiche fiscali eccessivamente aggressive, si è ritenuto opportuno ancorare nella legge organica comunale una disposizione che prevede che i nuovi moltiplicatori comunali debbano ammontare – sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche - ad almeno il 40% e che il differenziale massimo tra i due moltiplicatori non possa eccedere i 20 punti percentuali.

Le altre leggi che menzionano il moltiplicatore comunale politico dovranno essere adeguate entro il 31 dicembre 2024 al nuovo concetto di moltiplicatore comunale coordinato.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura per il 1° gennaio 2025, contestualmente alla riduzione dell'aliquota dell'imposta cantonale sull'utile al 5.5%.

4.1.3.2 Introduzione di un contributo cantonale a favore dei Comuni per gli oneri della riforma

Al fine di ossequiare al nuovo art. 196 cpv. 1^{bis} LIFD, il quale ingiunge ai Cantoni di accordare ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell'abrogazione delle norme relative alle società con statuto speciale, il Governo propone di riversare ai Comuni un terzo - pari a CHF 9 milioni - dei futuri maggiori introiti legati all'aumento della quota-parte cantonale all'IFD dal 17% al 21.2%.

Modifica legislativa

La concretizzazione di questa misura avverrà tramite l'adozione del Decreto legislativo allegato al presente messaggio, il quale prevede che l'importo di CHF 9 milioni sia ripartito tra i Comuni in proporzione al relativo gettito di imposta cantonale delle persone giuridiche. Questa chiave di riparto permette di considerare l'impatto finanziario della riforma sui Comuni che annoverano delle persone giuridiche sul proprio territorio.

Integrazione della compensazione di CHF 9 milioni nella perequazione

La riduzione del gettito di imposta delle persone giuridiche avrà un effetto sulla perequazione finanziaria intercomunale, in particolare sul contributo di livellamento, in quanto si ridurrà l'importo complessivo delle risorse fiscali e quindi la media cantonale delle stesse, parametro chiave per la quantificazione dei contributi da versare ai beneficiari, che (*ceteris paribus*) riceveranno di meno.

Al fine di mitigare l'effetto sopra descritto, gli importi assegnati ai singoli Comuni in forza del decreto legislativo in discussione (di fatto un indennizzo ai Comuni per i minori introiti da imposte delle persone giuridiche) verranno integrati nel gettito cantonale di imposta dei Comuni, tramite apposita modifica del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 (RPI).

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore del nuovo contributo comunale contestualmente al resto della riforma per il 1° gennaio 2020.

4.1.3.3 Ticino 2020, perequazione intercomunale e iniziative legislative dei Comuni

4.1.3.3.1 Ticino 2020

Il progetto di Riforma Ticino 2020³³ (Ticino 2020) ha l'obiettivo di rivedere i rapporti tra i due livelli istituzionali alla luce dei principi costituzionali di sussidiarietà³⁴ e di equivalenza³⁵. In particolare esso mira a semplificare i rapporti tra i due livelli di governo:

³³ Approvato dal Parlamento ticinese nel settembre del 2015.

- Restituendo al Comune margini di autonomia residua sul piano politico ed esecutivo, dissociando, laddove possibile, i compiti oggi condivisi e valorizzando la prossimità al cittadino;
- Assicurando a Cantone e Comune, nei rispettivi ambiti di autonomia, la piena responsabilità finanziaria per le decisioni da essi prese;
- Sostituendo la perequazione indiretta con quella diretta (delle risorse e degli oneri), maggiormente efficace e trasparente.

Il progetto di riforma fiscale è coerente con gli obiettivi di Ticino 2020, in quanto amplia il margine di autonomia fiscale del Comune, considerandolo parte integrante della soluzione e attribuendogli un ruolo attivo nella creazione dei presupposti fiscali necessari ad assicurare una competitività economica al territorio. Questo intento è tuttavia in parte inficiato dall'attuale modello perequativo, che include il moltiplicatore politico d'imposta comunale (MP) tra gli elementi di calcolo del contributo di livellamento (CL). Un MP basso risulta sfavorevole dal punto di vista redistributivo, poiché comporta un maggior esborso per i Comuni paganti e un minor introito per quelli beneficiari. Affinché la prospettata maggiore autonomia fiscale sia tale e possa dispiegare gli effetti sperati in termini di attrattività economica, occorre che la fissazione del MP non si ripercuota sul fronte perequativo. Alla luce della riforma fiscale cantonale prospettata, quella della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) si rende pertanto necessaria.

4.1.3.3.2 Perequazione intercomunale

L'analisi del sistema attuale ha evidenziato ulteriori criticità oltre a quella del ricorso al MP. Tra queste:

- Staticità del modello rispetto all'andamento reale dell'economia: il calcolo del gettito delle risorse fiscali determinante per il calcolo del CL è calcolato sulla media aritmetica di 5 anni (cui se ne aggiungono altri 3 perché i dati siano consistenti);
- Incongruenza tra CL e indice di forza finanziaria (IFF): si osservano degli effetti contraddittori tra la politica di redistribuzione orizzontale e quella verticale;
- Effetti soglia: la graduatoria dei Comuni in termini di risorse pro-capite prima e dopo la perequazione non è mantenuta.

Tenuto conto di quanto evidenziato, il Gruppo di lavoro "Perequazione" costituito nell'ambito di Ticino 2020 ha proposto un nuovo modello perequativo delle risorse, che trae ispirazione anche da quanto fatto in altre realtà cantonali e che poggia sui seguenti principi:

- Il calcolo dell'importo globale da prelevare e redistribuire corrisponde a una percentuale, di principio fissa, delle risorse fiscali comunali totali e non più al fabbisogno;
- L'abbandono del MP quale parametro di calcolo;
- L'introduzione dell'indice di potenziale fiscale (IPF) ottenuto rapportando le risorse fiscali con andamento stabile pro-capite di un Comune (riferimento a un solo anno), con il potenziale fiscale medio cantonale. L'IPF sostituirebbe anche l'IFF;
- La possibilità di dedurre dalle risorse fiscali comunali totali di computo, l'ammontare versato nell'ambito della partecipazione finanziaria dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali;
- La garanzia di una percentuale minima del gettito pro-capite delle risorse fiscali rispetto alla media cantonale;

³⁴ Secondo cui si demanda al livello di governo superiore ciò che quello inferiore non riesce a fare con qualità, efficacia ed efficienza.

³⁵ Secondo cui chi beneficia, decide e paga.

- L'invariabilità della graduatoria dei Comuni in termini di risorse pro-capite, prima e dopo la perequazione (salva eccezione per la dotazione minima);
- La maggior neutralità possibile del modello perequativo rispetto ai processi aggregativi,
- La ripresa dei montanti di perequazione indiretta, eliminati dai flussi, nell'importo globale da prelevare e ridistribuire;
- L'eliminazione della fascia neutra e del concetto di ripresa.

Il nuovo modello perequativo intercomunale delle risorse così tracciato si adatta maggiormente agli effetti auspicati dalla riforma fiscale.

La perequazione degli oneri, attualmente garantita dalla LocGeo, completa il quadro della riforma perequativa. Essa mira a ridurre i maggiori gravami esistenti da un Comune all'altro, principalmente imputabili a motivi socio-demografici e territoriali. Nel rispetto del federalismo esecutivo, il ricorso alla perequazione degli oneri è prevista laddove il Cantone mantiene la propria autonomia politica, nella definizione dei compiti (se e cosa fare), e al Comune viene riconosciuta l'autonomia esecutiva, legata alla funzione di produzione (come fare).

4.1.3.3.3 Compiti, flussi e federalismo asimmetrico

Come già evidenziato dal Gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato nel marzo 2014, la revisione sostanziale della LPI va inserita in un'ampia revisione dei compiti e dei flussi.

Nella sua prima fase, tutt'ora in corso, il progetto Ticino 2020 concentra i propri sforzi nei settori definiti prioritari, poiché generano i maggiori flussi finanziari tra Cantone e Comuni. Fanno parte di questo primo pacchetto di compiti le scuole comunali (infanzia ed elementari), i trasporti pubblici, l'assistenza, la prevenzione e le assicurazioni sociali, l'aiuto agli anziani (case anziani, servizi spitex, ecc.), la protezione e promozione delle famiglie (ARP, asili nido, ecc.) e alcuni compiti di salute pubblica (medici di montagna e servizi di auto ambulanza).

Nell'agosto 2017 la Direzione di progetto ha presentato alcuni scenari di riforma settoriali³⁶, che ha successivamente sottoposto, per consultazione, a Consiglio di Stato e Comuni. Se rispetto alle proposte di ripartizione dei compiti le parti appaiono su posizioni in parte divergenti, rispetto alla perequazione risulta esserci il sostegno di principio di entrambi i livelli istituzionali. Ma affinché la riforma del modello perequativo possa concretizzarsi, occorre trovare un accordo tra Cantone e Comuni anche sul fronte dei compiti e dei flussi. Alla luce di quanto emerso negli ultimi mesi e per facilitare la concertazione di una soluzione si intende applicare, laddove appropriato, il concetto di federalismo asimmetrico. Questo esprime la possibilità di diversificare l'estensione materiale dell'autonomia comunale (politica e/o esecutiva) in funzione della loro casistica (indicatore di qualità della prestazione) e della loro struttura operativa (indicatore di efficacia). Questo concetto era già contenuto nella Lettera d'intenti, che lasciava aperta la possibilità per i Comuni dotati di capacità gestionali di livello superiore di differenziare le competenze demandate. Il tutto nel rispetto del principio di equivalenza e coerentemente con l'articolo della Costituzione cantonale che prevede la partecipazione solidale dei due livelli di governo nell'assolvimento dei compiti pubblici (art. 15 cpv. 3 CstTI).

³⁶ Gli scenari proposti soddisfacevano le condizioni inizialmente poste al progetto, in particolare la neutralità finanziaria per il cittadino (Lettera di intenti del 2015 fra il Consiglio di Stato e i Comuni). A questo proposito occorre precisare che, a margine della politica di risanamento delle finanze cantonali, il Consiglio di Stato ha successivamente precisato tale condizione, indicando che la neutralità non andava interpretata unicamente in maniera globale (per il cittadino), ma anche per i singoli enti (Cantone e Comune).

4.1.3.3.4 Iniziative legislative dei Comuni

La tempistica per l'identificazione di una soluzione sostenibile da entrambe le parti in merito alla ripartizione dei compiti e dei flussi e, conseguentemente, allo sblocco della riforma della perequazione intercomunale, non è dettata tanto o solo dal progetto di riforma fiscale, quanto dalle due iniziative legislative dei Comuni³⁷ depositate con successo a inizio 2019. A tal proposito, come anticipato in Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, il Consiglio di Stato ha deciso di presentare al Parlamento, al più tardi entro la fine del primo trimestre del 2020, una propria controproposta. Questa verrà concertata tra tutti i Dipartimenti e con i Comuni. La medesima terrà debitamente conto delle implicazioni finanziarie della riforma fiscale per entrambe le istituzioni. A tale scopo e conformemente ai requisiti operativi del progetto, a breve il Consiglio di Stato proporrà al Comitato strategico un adeguamento del Piano di azione, introducendo una fase di elaborazione di una soluzione sostenibile, comprensiva anche dei contenuti del DL del 29 gennaio 2014 (Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali).

4.2 Nuovo posizionamento del Ticino nel raffronto intercantonale


Nel capitolo 2.2.2.3 è stato illustrato come, in ragione delle importanti riduzioni di aliquota già annunciate dagli altri Cantoni, in assenza di adeguamenti legislativi il Ticino scivolerebbe in terzultima posizione nella graduatoria intercantionale dell'onere fiscale massimo delle aziende non solo nel capoluogo cantonale, ma anche - e soprattutto - nei Comuni fiscalmente più vantaggiosi.

Grazie alle misure cantonali d'accompagnamento presentate nei capitoli precedenti questo scenario potrà esser evitato e sarà possibile garantire al nostro Cantone un posizionamento interessante nel nuovo contesto fiscale svizzero. Infatti, nei Comuni che fisseranno il moltiplicatore delle persone giuridiche sui valori minimi (40%) il Ticino riuscirà a offrire alle aziende un onere fiscale complessivo attrattivo (13.8%), leggermente inferiore alla media intercantonale (14%) e sufficientemente concorrenziale per evitare il trasferimento delle società altamente mobili verso altre sovranità fiscali e per agevolare l'eventuale insediamento di nuove realtà imprenditoriali. La situazione sarà per contro diversa nei Comuni fiscalmente più onerosi, ossia quelli che decideranno di eventualmente applicare un moltiplicatore comunale d'imposta per le persone giuridiche del 100%. In questi Comuni l'onere fiscale effettivo si attesterà al 16.2% e si situerà nella fascia alta in Svizzera (21° rango nel raffronto intercantonale).

³⁷ Le due iniziative legislative dei comuni, sono:

- iniziativa legislativa elaborata dei Comuni "per Comuni forti e vicini al cittadino";
- iniziativa legislativa generica dei Comuni "per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assistenza sociale".

Confronto intercantonale dell'aliquota massima effettiva dell'utile nel 2025³⁸



Fonte: Conferenza delle direttrici e direttori cantonali delle finanze, Inchiesta sulla messa in opera della RFFA da parte dei Cantoni (stato 19 maggio 2019).

4.3 Altre misure fiscali

4.3.1 Introduzione dell'aumento volontario dell'aliquota d'imposta

In relazione alla riduzione dell'aliquota ordinaria sull'utile, riteniamo auspicabile introdurre una clausola di salvaguardia per evitare che, a seguito delle misure di sgravio proposte contestualmente al presente Messaggio, l'onere fiscale per le persone giuridiche sia talmente concorrenziale da rischiare di ricadere nel campo di applicazione delle normative *black-list* per le cosiddette *Controlled Foreign Companies* (CFC). Per risolvere questa problematica, proponiamo l'adozione di una norma analoga a quella attualmente in vigore nel Canton Zugo³⁹ che prevede, in casi particolari di relazioni con l'estero e su richiesta del contribuente, che l'aliquota dell'imposta sull'utile possa essere volontariamente aumentata (nuovo art. 76 cpv. 2 LT).

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura per il 1° gennaio 2020.

4.3.2 Adeguamento del computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale

Dal 1° gennaio 2018, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 87 cpv. 3 LT introdotto con la riforma cantonale fiscale e sociale (cfr. Messaggio n. 7417), le persone giuridiche possono dedurre dall'imposta sul capitale il 10% dell'imposta ordinaria sull'utile. Tenuto conto che nel contesto della presente riforma l'aliquota cantonale ordinaria sull'utile verrà ridotta dal 9% al 5.5% (nuovo art. 76 cpv. 1 LT), qualora la percentuale di computo non venisse adeguata le persone giuridiche subirebbero un aggravio ai fini dell'imposta sul capitale derivante dalla minor imposta sull'utile computabile, vanificando *de facto* la finalità e la portata della disposizione introdotta appena lo scorso anno.

³⁸ Ipotesi 2025: coefficiente d'imposta cantonale al 96%.

³⁹ Cfr. art. 66 cpv. 1a della Legge tributaria del Canton Zugo: "Der Steuersatz kann in besonderen Fällen im Zusammenhang mit ausländischen Beziehungen erhöht werden".

Effetti della riduzione dell'aliquota cantonale dell'imposta sull'utile sull'imposta sul capitale (con percentuale di computo invariata del 10%)

Applicazione computo con aliquota 9%		Applicazione computo con aliquota 5.5%	
Utile imponibile	1'000'000	Utile imponibile	1'000'000
Aliquota imposta sull'utile	9.0%	Aliquota imposta sull'utile	5.5%
Imposta	90'000	Imposta	55'000
Capitale imponibile	20'000'000	Capitale imponibile	20'000'000
Aliquota imposta sul capitale	1.5‰	Aliquota imposta sul capitale	1.5‰
Imposta	30'000	Imposta	30'000
Imposta lorda sul capitale	30'000	Imposta lorda sul capitale	30'000
Computo 10% imposta sull'utile	-9'000	Computo 10% imposta sull'utile	-5'500
Imposta netta sul capitale	21'000	Imposta netta sul capitale	24'500

Al fine di neutralizzare tale aggravio, si propone - a partire dal 2025, ossia una volta entrata in vigore la nuova aliquota ordinaria del 5.5% - di adeguare il limite di computo dall'attuale 10% al 16%⁴⁰. Come si può evincere dall'esempio seguente, questo adeguamento permetterà di mantenere pressoché invariato l'onere fiscale sul capitale delle persone giuridiche in quanto il valore d'imposta sull'utile computabile nell'imposta sul capitale (nell'esempio CHF 8'800) rimarrà grosso modo costante.

Effetti della riduzione dell'aliquota cantonale dell'imposta sull'utile sull'imposta sul capitale (con percentuale di computo aumentata al 16%)

Applicazione computo LT2019		Applicazione computo LT2025	
Utile imponibile	1'000'000	Utile imponibile	1'000'000
Aliquota imposta sull'utile	9.0%	Aliquota imposta sull'utile	5.5%
Imposta	90'000	Imposta	55'000
Capitale imponibile	20'000'000	Capitale imponibile	20'000'000
Aliquota imposta sul capitale	1.5‰	Aliquota imposta sul capitale	1.5‰
Imposta	30'000	Imposta	30'000
Imposta lorda sul capitale	30'000	Imposta lorda sul capitale	30'000
Computo 10% imposta sull'utile	-9'000	Computo 16% imposta sull'utile	-8'800
Imposta netta sul capitale	21'000	Imposta netta sul capitale	21'200

Modifica legislativa

Per regolare dal profilo sistematico la coordinazione tra le riduzioni per partecipazioni (art. 87a LT) e per brevetti (nuovo art. 87b LT) con il computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale (attualmente regolato all'art. 87 cpv. 3 LT), si propone di spostare quest'ultima

⁴⁰ Per neutralizzare interamente tale aggravio fiscale, la percentuale di computo dovrebbe essere portata dall'attuale 10% al 16.364%. Per motivi di praticità, la percentuale è stata arrotondata per difetto.

disposizione dopo le norme relative alle riduzioni (nuovo art. 87c LT). A livello di sistematica di calcolo, le riduzioni andranno pertanto effettuate prima dell'applicazione del computo.

A garanzia della certezza del diritto, si chiede inoltre di adeguare sin da ora il nuovo art. 87c LT con la nuova percentuale di computo del 16% prevedendo però anche un'apposita norma transitoria (nuovo art. 314e LT) che stabilisca che, limitatamente ai periodi fiscali 2020-2024, il computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale resti del 10%.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura per il 1° gennaio 2025, contestualmente all'entrata in vigore della nuova aliquota cantonale dell'imposta sull'utile del 5.5%.

4.3.3 Allineamento alla LIFD dell'imposizione degli utili di liquidazione

Pur non avendo un legame diretto con la riforma federale, al fine di sostenere chi per motivi di età o d'incapacità al lavoro liquida un'attività lucrativa indipendente, con il presente Messaggio cogliamo l'occasione di attuare un'armonizzazione verticale con il diritto superiore per quanto concerne l'imposizione speciale degli utili di liquidazione e, più precisamente, l'imposizione speciale della parte eccedente il cosiddetto riscatto fittizio. Per questa parte eccedente, l'attuale art. 37b LT prevede un'imposizione separata (senza cumulo con gli altri redditi del contribuente) ma con le aliquote ordinarie dell'imposta sul reddito secondo l'art. 35 LT, mentre l'art. 37b LIFD permette di assoggettare tale importo a un'aliquota più favorevole, calcolata solo su un quinto dell'utile (ritenuto un'aliquota minima del 2%).

Modifica legislativa

Dal profilo legislativo, proponiamo di riprendere fedelmente nella LT il testo della LIFD, modificando l'ultima frase dell'art. 37b cpv.1 LT nella maniera seguente: *“Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno”*.

Questa modifica di legge, che prende spunto da una proposta di emendamento presentata dal deputato P. Pamini nell'ambito della trattazione della riforma cantonale fiscale e sociale (Messaggio n. 7417) poi tramutata in iniziativa parlamentare elaborata (cfr. Iniziativa parlamentare elaborata n. 510 del 7 maggio 2018 “Utili di liquidazione”), risulta di particolare attualità nell'odierno contesto di cessazione delle attività lucrative indipendenti (generazione dei *baby boomer* che giungono al pensionamento).

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore della misura per il 1° gennaio 2020.

4.3.4 Modifica della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

Modifica legislativa

L'attuale Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 (LBol) prevede, all'art. 7 cpv. 2 lett. h, l'esenzione dall'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società che adempie, per l'imposta ordinaria nel Cantone, ai requisiti delle tassazioni speciali previste agli artt. 91-93 LT. A

seguito della soppressione di questi articoli, si rende pertanto necessario abrogare anche il suddetto art. 7 cpv. 2 lett. h LBol.

Ricordiamo che, per mitigare l'aggravio fiscale conseguente al nuovo assoggettamento all'imposta di bollo, le società ex statuto speciale avranno comunque la possibilità – come qualsiasi altro contribuente iscritto a registro di commercio – di beneficiare della tassazione sostitutiva ai sensi dell'art. 14 e segg. LBol, la quale permette l'assoggettamento sulla base di un accertamento induttivo delle proprie posizioni contabili come indicato all'art. 15 cpv. 1 LBol. Anche alle società che fino ad oggi hanno beneficiato di un regime di tassazione speciale non sarà così precluso un assoggettamento con un ammontare d'imposta ridotto dello 0.75‰ (art. 15 cpv. 2 LBol). La Divisione delle contribuzioni si riserva di emanare ulteriori norme d'attuazione allo scopo di favorire la percezione dell'imposta.

Entrata in vigore

Si propone l'abrogazione della disposizione legale per il 1° gennaio 2020.

5. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

L'impatto finanziario delle misure federali e cantonali previste con il presente messaggio è stato determinato sulla base di simulazioni eseguite dalla Divisione delle contribuzioni⁴¹. Precisiamo che le ripercussioni finanziarie sono state determinate sulla base della situazione conosciuta ad oggi. In prospettiva futura l'ammontare delle entrate fiscali cantonali dipenderà tuttavia anche da altri fattori, i quali non possono o possono essere influenzati solo parzialmente dal Cantone. Tra questi segnaliamo le strategie fiscali degli altri Cantoni e di Stati esteri, la futura evoluzione congiunturale e il comportamento che i contribuenti avranno nei prossimi anni (potenziali afflussi di imprese dovuti alle misure implementate con la riforma, ma anche eventuali delocalizzazioni).

Il dettaglio delle ripercussioni finanziarie per Cantone e Comuni è riassunto nella tabella che segue:

⁴¹ Per quanto riguarda le misure delle persone giuridiche, le ripercussioni finanziarie sono state valutate in funzione delle informazioni disponibili a fine maggio 2019.

Stima dell'impatto finanziario delle misure federali previste dalla RFFA e delle misure cantonali d'accompagnamento (in milioni di CHF)

	Impatto 2020 - 2024		Ulteriore impatto dal 2025		Impatto complessivo	
	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni
Abolizione statuti speciali e imposizione separata delle riserve occulte	6.2	4.9	8.4	5.8	14.6	10.7
Patent box, deduzione maggiorata spese R&S, sgravi imposta sul capitale	-6.7	-5.3	-	-	-6.7	-5.3
Aumento quota cantonale IFD	27.0	0.0	-	-	27.0	0.0
Adeguamento perequazione intercantonale	-	-	n.v.	-	n.v.	-
Riduzione aliquota imposta cantonale sull'utile	-22.9	-18.8	-50.2	-41.8	-73.1	-60.6
Riduzione coefficiente cantonale	-29.4	-	-29.4 ⁴²	-	-58.7	-
Contributo cantonale a favore dei Comuni	-9.0	9.0	-	-	-9.0	9.0
Totale	-34.8	-10.2	-71.2	-36.0	-105.9	-46.2

Come illustrato nella tabella sovrastante, sul fronte delle persone giuridiche le misure presentate nel presente messaggio comportano sia degli aggravii sia degli sgravi fiscali. Mentre gli aggravii (abolizione degli statuti speciali e adeguamento della legge cantonale dell'imposta di bollo⁴³) toccheranno unicamente le società a tassazione privilegiata, degli sgravi fiscali (nuove misure federali, riduzione dell'aliquota cantonale dell'imposta sull'utile, adeguamento del computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale e riduzione del coefficiente d'imposta cantonale) potranno beneficiare tutte le società, comprese le migliaia di piccole e medie imprese del Cantone.

Mediante la riduzione del coefficiente d'imposta cantonale e l'allineamento alla LIFD per quanto riguarda l'imposizione degli utili di liquidazione, la presente riforma permette inoltre di dare un contributo concreto a favore delle persone fisiche in attesa della riforma generale che il Governo intende attuare nel corso della presente legislatura. Si ricorda che la diminuzione del coefficiente d'imposta cantonale ha un impatto unicamente sulle finanze cantonali, mentre è neutra per i Comuni.

Grazie alle misure di compensazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni (aumento della quota cantonale di partecipazione all'IFD) e tra Cantone e Comuni (nuovo contributo cantonale a favore dei Comuni), la riforma permette a Cantone e Comuni di disporre di maggiori risorse, limitando così l'impatto finanziario complessivo del pacchetto fiscale.

Infine, dall'adeguamento della perequazione finanziaria il nostro Cantone potrebbe – secondo le stime effettuate dalla Confederazione – beneficiare di maggiori introiti, i quali si concretizzeranno tuttavia al più presto a partire dal 2030.

⁴² Ipotesi 2025: ulteriore riduzione di competenza del Parlamento del coefficiente d'imposta cantonale di 2 punti percentuali, dal 98% al 96%.

⁴³ L'estensione dell'assoggettamento all'imposta di bollo anche alle società fino ad oggi esentate in virtù dell'art. 7 cpv. 2 lett. h LBol comporterà un maggior gettito fiscale, la cui entità sarà tuttavia verosimilmente marginale per i motivi menzionati al capitolo 4.3.4 e pertanto non è riportata nella tabella.

6. CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI

Precisiamo innanzitutto che, come indicato in precedenza, nell'ambito dei lavori per la revisione generale della Legge tributaria che il Consiglio di Stato intende affrontare nell'ambito della corrente legislatura, sarà posto l'accento in particolare sul tema della fiscalità delle persone fisiche e in questo contesto saranno valutati e presi in considerazione gli atti parlamentari più significativi presentati in questi ultimi anni.

Unitamente invece alle proposte contenute nel presente Messaggio, cogliamo l'occasione per rispondere ai seguenti atti parlamentari.

6.1 Mozioni

6.1.1 *Mozione del 26 gennaio 2009 di M. Bertoli e cofirmatari (ripresa da G. La Mantia) "Studio di un nuovo modello di redistribuzione delle risorse fiscali comunali delle persone giuridiche tra i Comuni"*

La mozione invita il Consiglio di Stato a valutare un nuovo modello di redistribuzione delle risorse fiscali delle persone giuridiche tra i Comuni. Concretamente la mozione propone di abolire le imposte comunali sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche le quali sarebbero prelevate a livello cantonale. Il gettito supplementare cantonale derivante dall'imposizione delle persone giuridiche sarebbe in seguito – sulla base di una serie di parametri da definire – redistribuito ai Comuni garantendo così la neutralità dell'operazione per le finanze del Cantone.

Il Consiglio di Stato ritiene che, in seguito all'abrogazione dei privilegi fiscali cantonali prevista dalla presente riforma, il Canton Ticino debba continuare a disporre di alcune circoscrizioni comunali sufficientemente attrattive per non soccombere alla concorrenza fiscale degli altri Cantoni. Per questo motivo – in parallelo alla riduzione dell'aliquota ordinaria dell'imposta sull'utile dal 9% al 5.5% – il Governo ha previsto per i Comuni l'introduzione della possibilità di differenziare il prelievo fiscale tra persone fisiche e persone giuridiche. Dal 2025 questa misura permetterà ad alcuni Comuni di offrire delle condizioni fiscali simili a quelle in vigore durante il quinquennio 2020-2024.

Oltre a limitare fortemente l'autonomia fiscale e finanziaria dei Comuni, la soluzione prevista dalla mozione comporta, *de facto*, la fissazione di un moltiplicatore comunale unico per l'insieme dei Comuni del Cantone con conseguente aumento del carico fiscale per le aziende presenti in quei Comuni il cui precedente moltiplicatore era inferiore al nuovo moltiplicatore comunale unico. L'introduzione di un moltiplicatore cantonale per le persone giuridiche eliminerebbe pertanto la possibilità di disporre di Comuni molto competitivi aumentando così il rischio di fuga dei principali contribuenti del Cantone.

Tenuto conto di quanto precede, invitiamo il Gran Consiglio a voler respingere la mozione.

6.2 Iniziative parlamentari elaborate

6.2.1 *Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari "Utili di liquidazione"*

Con la proposta, contenuta nel presente Messaggio, di modifica dell'art. 37b LT la presente iniziativa parlamentare elaborata può considerarsi evasa.

6.2.2 Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari “Riduzione dell’aliquota d’imposta sull’utile al 5% contestualmente all’abrogazione degli statuti fiscali speciali cantonali”

Al fine di evitare la fuga di importanti contribuenti e datori di lavoro e migliorare la concorrenzialità fiscale del Ticino sul piano intercantonale, l’iniziativa propone di ridurre - contestualmente all’abrogazione delle norme applicabili agli statuti speciali - l’aliquota cantonale dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dall’attuale 9% al 5%.

L’applicazione di questa proposta comporterebbe per gli enti pubblici cospicue minori entrate valutate in CHF 91.6 milioni per il Cantone e in CHF 75.2 milioni per i Comuni, già a contare dall’esercizio 2020.

Lo scrivente Consiglio è dell’opinione che – oltre ad esser finanziariamente eccessivamente oneroso - un simile intervento già a partire dal 2020 risulti poco sensato in quanto – come illustrato nel capitolo 4.1.1– durante il quinquennio 2020-2024 la RFFA prevede per le società a tassazione privilegiata una misura transitoria anti choc (imposizione separata delle riserve occulte/*goodwill*) che limiterà fortemente l’aggravio fiscale legato all’abolizione degli statuti speciali e, conseguentemente, il rischio che tali società decidano di abbandonare il Cantone.

Il Governo ritiene che, nel loro insieme, le misure cantonali d’accompagnamento alla riforma federale contenute nel presente Messaggio e la loro introduzione scaglionata nel tempo, permettano a regime di raggiungere le medesime finalità dell’iniziativa parlamentare elaborata, ma con un rapporto costi/benefici - specialmente per i Comuni - decisamente migliore rispetto a quanto proposto degli inziativisti.

Per le ragioni che precedono, considerato che le principali misure oggetto del presente Messaggio perseguono gli stessi obiettivi dell’iniziativa parlamentare elaborata, invitiamo il Gran Consiglio a volerla considerare evasa.

6.2.3 Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari “Moltiplicatore comunale differenziabile tra persone fisiche e giuridiche”

Per conferire ai Comuni una maggiore autonomia nella propria politica finanziaria e di promozione del territorio, l’iniziativa parlamentare elaborata in oggetto propone di differenziare il moltiplicatore comunale d’imposta tra persone fisiche e persone giuridiche.

Con l’accettazione delle modifiche dell’art. 276 LT, riteniamo che l’iniziativa possa considerarsi evasa.

6.3 Iniziative parlamentari generiche

Anche se il Consiglio di Stato non è, almeno in una prima fase, chiamato ad esprimersi sulle iniziative generiche (art. 98 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti il con il Consiglio di Stato), riteniamo che le misure cantonali d’accompagnamento alla riforma fiscale federale oggetto del presente Messaggio possano giustificare l’evazione anche delle seguenti iniziative parlamentari generiche.

6.3.1 Iniziativa parlamentare generica del 21 marzo 2016 di A. Farinelli per il Gruppo PLR “Rilanciare l’economia: prepararsi agli effetti della riforma III della fiscalità delle imprese”

La presente iniziativa parlamentare generica, presentata dal Gruppo PLR il 21 marzo 2016, chiedeva di prepararsi all’entrata in vigore della riforma dell’imposizione delle imprese III – poi bocciata in votazione popolare il 12 febbraio 2017 – attraverso una riduzione a tappe sull’arco di quattro anni dell’imposizione fiscale degli utili delle aziende dal 9% al 6.5%.

Le modifiche degli artt. 76 cpv. 1 LT e art. 314d LT contenute in questo Messaggio sono coerenti con la proposta degli iniziativaisti e, anzi, prevedendo un’aliquota finale più bassa, vanno addirittura oltre a quanto da loro auspicato. Riteniamo pertanto che l’iniziativa possa considerarsi evasa.

6.3.2 Iniziativa parlamentare generica del 18 giugno 2018 di M. Ay “Modifica dell’art. 76 della Legge tributaria: per un’imposta progressiva sull’utile delle persone giuridiche”

La presente iniziativa parlamentare generica chiede di modificare l’art. 76 LT nell’ottica di sancire un’imposizione progressiva dell’utile delle società di capitali e cooperative.

Il Consiglio di Stato reputa che il passaggio dall’attuale aliquota proporzionale ad un sistema di aliquote progressive - come già era il caso in Ticino prima del 1995, anno dell’adeguamento della legge tributaria cantonale alla legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)⁴⁴ - sia inopportuno in quanto - oltre a complicare il metodo di calcolo delle imposte a carico delle persone giuridiche - potrebbe incentivare determinati comportamenti elusivi, quali ad esempio la sottovalutazione degli attivi, la sopravvalutazione di passivi o la creazione di accantonamenti al fine di beneficiare dell’aliquota marginale più bassa.

Con riferimento a quanto precede invitiamo quindi il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare generica.

6.3.3 Iniziativa parlamentare generica del 18 giugno 2018 di M. Ay “Modifica dell’art. 87 della Legge tributaria: per un’imposta progressiva sul capitale delle persone giuridiche”

La presente iniziativa parlamentare generica chiede di modificare l’art. 87 LT nell’ottica di sancire un’imposizione progressiva del capitale delle persone giuridiche.

Lo scrivente Consiglio ritiene che tale proposta sia poco coerente con le recenti modifiche legislative volte ad attenuare l’imposizione sul capitale (modifica dell’art. 87 cpv. 3 e nuovo art. 87a LT) promosse dal Governo con la riforma cantonale fiscale e sociale e approvate in votazione popolare il 29 aprile 2018 e, per questo motivo, raccomanda al Gran Consiglio di non dar seguito all’iniziativa in oggetto.

⁴⁴ Prima dell’adeguamento della LT alla LAID, l’imposta sull’utile delle società di capitali e cooperative era calcolata sulla base di un sistema di aliquote progressive a tre scaglioni (5%, 12% e 18%).

6.4 Interrogazioni

6.4.1 Interrogazione del 10 gennaio 2017 di F. Celio “Moltiplicatori d'imposta differenziati e conseguenze”

Esprimendo delle perplessità in merito all'ipotesi di concedere la facoltà ai Comuni di differenziare il prelievo fiscale tra persone fisiche e giuridiche, con l'interrogazione di cui sopra il deputato Celio chiede al Governo se sono stati valutati i rischi legati a un simile cambiamento.

Lo scrivente ritiene che tali aspetti siano stati ampiamente illustrati all'interno di questo Messaggio (cfr. capitolo 4.1.3) e reputa pertanto che la presente interrogazione possa considerarsi evasa.

7. CONCLUSIONI

Gli interventi previsti con la presente riforma fiscale permettono al nostro Cantone di adeguarsi ai cambiamenti introdotti a livello federale a seguito dell'approvazione in votazione popolare della RFFA e, in un contesto di accresciuta concorrenza fiscale internazionale e intercantonale, si propongono di assicurare al Ticino e al suo tessuto economico un adeguato livello di competitività nel confronto con l'estero e con il resto della Svizzera.

Le misure prospettate, in particolare il progressivo avvicinamento a tappe alla media intercantonale dell'onere fiscale delle persone giuridiche, riducono il rischio di partenza dal nostro territorio anche delle aziende tassate ordinariamente che, in assenza di adeguamenti legislativi, potrebbero essere indotte a trasferirsi in altri Cantoni dove saranno praticate aliquote fiscali molto più vantaggiose. La riforma favorisce lo sviluppo in Ticino di condizioni quadro propizie al consolidamento del substrato fiscale a medio-lungo termine permettendo al Cantone e ai Comuni ticinesi di beneficiare di adeguate risorse per continuare a svolgere al meglio i propri compiti e offrire servizi e prestazioni di qualità alla popolazione.

Inoltre, grazie all'utilizzo del margine di manovra massimo consentito dalle nuove norme federali, in particolare il patent box e la deduzione maggiorata per le attività di ricerca e sviluppo, il Ticino rafforza ulteriormente la propria strategia di sviluppo economico e introduce un tassello aggiuntivo a favore dell'innovazione sul nostro territorio. Si tratta, pertanto, di una preziosa occasione per incentivare lo sviluppo di aziende competitive e attività all'avanguardia che potranno generare ricadute positive e posti di lavoro di qualità nella nostra regione.

Accanto all'imposizione delle imprese, la riforma interviene anche sulla fiscalità delle persone fisiche attraverso una riduzione del coefficiente d'imposta cantonale di cui beneficeranno tutte le categorie di contribuenti. Il Consiglio di Stato, infatti, anche alla luce delle numerose richieste provenienti dal mondo politico in questo ambito, ritiene opportuno adottare da subito questa misura transitoria, in attesa di una riforma generale della Legge tributaria, i cui tratti distintivi risalgono al 1976. Quest'ultima dovrà interessare in particolare le persone fisiche tenendo conto dell'evoluzione della nostra società e dei vari atti parlamentari pendenti in materia. La diminuzione del coefficiente d'imposta cantonale è dunque da intendersi come una misura interlocutoria che sarà abrogata al momento in

cui entreranno in vigore le nuove modifiche della legge tributaria cantonale che saranno finalizzate a migliorare la situazione fiscale di diverse categorie e fasce di contribuenti.

Per l'ente pubblico la riforma risulta sostenibile dal profilo finanziario. Per il Cantone l'impatto finanziario è dilazionato nel tempo e scaglionato su più anni. L'incidenza della riforma sui Comuni è per contro contenuta in particolare grazie al riversamento annuo di 9 milioni di franchi da parte del Cantone a partire dal 2020 e alla scelta di ridurre il coefficiente d'imposta cantonale, la quale non ha impatto sulle casse comunali. Inoltre, l'introduzione della possibilità per i Comuni di differenziare, entro certi limiti, il moltiplicatore comunale tra persone fisiche e persone giuridiche a partire dal 2025 consente di aumentare l'autonomia comunale in ambito fiscale e la ricerca di soluzioni specifiche adatte alle differenti realtà comunali. In taluni casi sarà così possibile disporre di Comuni ticinesi competitivi con altre realtà fiscalmente attrattive della Svizzera. In tal modo il costo della riforma non viene distribuito su tutto il Cantone e sugli altri Comuni ticinesi. Ulteriori misure concernenti i Comuni sono previste nell'ambito del progetto Ticino 2020, in particolare la revisione del modello perequativo intercomunale, così come una controproposta alle due iniziative legislative dei Comuni.

In conclusione, la riforma prospettata garantisce un adeguato equilibrio di intervento, sia dal profilo delle modifiche fiscali introdotte – che riguardano sia le persone giuridiche che le persone fisiche – sia da quello della sostenibilità per i conti del Cantone e dei Comuni ticinesi, nei confronti dei quali è rivolta un'attenzione particolare.

Il Governo auspica che il dibattito politico che accompagnerà il presente messaggio possa essere affrontato con un approccio costruttivo e lungimirante. S'invita pertanto il Gran Consiglio ad affrontare l'esame di quanto proposto con l'obiettivo di mantenere il Ticino un luogo attrattivo sia per le aziende che per i cittadini, nonché di favorire il consolidamento del substrato fiscale necessario per assicurare all'ente pubblico (Cantone e Comuni) le risorse per esercitare al meglio i propri compiti. Si tratta, in definitiva, di cogliere le opportunità offerte dai cambiamenti fiscali in atto a livello federale per rafforzare, in maniera equilibrata e sostenibile, il tessuto economico e sociale del nostro Cantone.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7684 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

**Redditi da
brevetti e diritti
analoghi in caso
di attività
lucrativa
indipendente**

Art. 17c (nuovo)

Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 67a e 67b.

Art. 19 cpv. 3 e 4-7 (nuovi)

³Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 4.

⁴Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.

⁵Il capoverso 4 non si applica alle riserve da apporti di capitale:

- a) costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera d);
- b) già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 70 capoversi 1 lettera b) e 3 o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
- c) in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.

⁶I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

⁷Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.

Art. 19a cpv. 1 lett. b)

b) il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 19 capoversi 3-7; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

**Deduzione delle
spese di ricerca
e sviluppo in
caso di attività
lucrativa
indipendente**

Art. 30a (nuovo)

Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 73a.

**Utili di
liquidazione**

Art. 37b

¹In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l'aliquota dell'articolo 38. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.

²Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

Art. 44 cpv. 1

¹I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell'imposta sul

reddito. Alla sostanza commerciale imponibile si applica una riduzione nella proporzione esistente tra gli attivi relativi ai diritti di cui all'articolo 17c imponibili nel Cantone e gli attivi commerciali complessivi.

Art. 49a cpv. 3

³Lo sgravio è imputato sull'imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d'imposta delle persone fisiche.

Art. 67 cpv. 1 lett. c)

c) i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, riservato l'articolo 73.

Brevetti e diritti analoghi: definizioni

Art. 67a (nuovo)

¹Sono considerati brevetti:

- a) i brevetti secondo la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 nella versione riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»;
- b) i brevetti secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954;
- c) i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a) o b).

²Sono considerati diritti analoghi:

- a) i certificati protettivi complementari secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954 e la loro proroga;
- b) le topografie protette secondo la legge federale sulle topografie del 9 ottobre 1992;
- c) le varietà vegetali protette secondo la legge federale sulla protezione delle novità vegetali del 20 marzo 1975;
- d) i documenti protetti secondo la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000;
- e) le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998;
- f) i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a)–e).

Art. 67b Brevetti e diritti analoghi: imposizione

Art. 67b (nuovo)

¹Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi, ai sensi dell'articolo 67a, è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile.

²L'utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l'utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l'uso del marchio.

³Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un'aliquota ridotta (entrata nel Box), le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti, come pure un'eventuale deduzione

secondo l'articolo 73a, sono riprese ed imposte separatamente ad un'aliquota dello 0.2%. Resta riservato il capoverso 4.

⁴In deroga al capoverso 3, se un contribuente sposta il proprio domicilio o la propria stabile organizzazione fuori dal Canton Ticino, l'autorità di tassazione può imporre, nel periodo fiscale del trasferimento, eventuali spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali precedenti e non interamente riprese.

⁵Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all'aliquota ridotta (uscita dal Box) è concesso, su richiesta del contribuente, il computo sull'imposta sull'utile di un importo relativo alle spese di ricerca e sviluppo e alle deduzioni secondo l'articolo 73a, effettuate a carico dell'utile netto ai sensi del capoverso 1. L'importo concesso corrisponde alla somma delle menzionate spese e deduzioni considerate in periodi fiscali precedenti e moltiplicate per un'aliquota dello 0.2%. L'ammontare su cui è concesso il computo non può ad ogni modo superare il totale dell'importo ripreso ai sensi del capoverso 3. La richiesta di computo del contribuente deve pervenire al più tardi entro la crescita in giudicato della tassazione nel primo periodo fiscale in cui l'utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all'aliquota ridotta.

⁶Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne:

- a) il calcolo dell'utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un'aliquota ridotta, segnatamente i quozienti Nexus;
- b) l'applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi;
- c) gli obblighi di documentazione;
- d) l'inizio e la fine dell'imposizione ad aliquota ridotta e
- e) il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.

Art. 70 cpv. 3

³Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera d).

Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

Art. 70a (nuovo)

¹Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

²Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 65 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

³Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

⁴Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

Art. 70b (nuovo)

¹In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

²Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 65 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

Art. 73a (nuovo)

¹Su richiesta del contribuente è permessa una deduzione supplementare in ragione di un importo pari al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale e sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi.

²È considerata "ricerca e sviluppo", ai sensi del capoverso 1, la ricerca scientifica e l'innovazione fondata sulla scienza di cui all'articolo 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 14 dicembre 2012.

³La deduzione supplementare, ai sensi del capoverso 1, è ammessa per:

- a) le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;
- b) l'80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

⁴Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.

⁵Il contribuente conserva la documentazione afferente la deduzione secondo i capoversi 1-4 e la tiene a disposizione dell'autorità fiscale.

Limitazione dello sgravio fiscale

Art. 73b (nuovo)

¹La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 67b capoversi 1 e 2 nonché 73a non può eccedere il 70 per cento dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 77, e prima di dette riduzioni.

²Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

³Eventuali eccedenze nel calcolo della riduzione fiscale complessiva, avranno il seguente effetto sulle singole riduzioni:

- a) in primo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all'articolo 67b capoversi 1 e 2 sino all'annullamento totale della stessa;

- b) in secondo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all'articolo 73a.

Art. 76 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 5.5 per cento dell'utile netto.

²In casi particolari di relazioni con l'estero, su richiesta del contribuente, l'aliquota d'imposta può essere aumentata.

Art. 81 cpv. 2

Abrogato.

Art. 87 cpv. 3

Abrogato.

**Riduzione per
diritti ai sensi
dell'art. 67a**

Art. 87b (nuovo)

L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti ai sensi dell'articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per l'articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

**Computo
dell'imposta
sull'utile
nell'imposta sul
capitale**

Art. 87c (nuovo)

Il 16 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.

Art. 91-94

Abrogati.

Art. 101 cpv. 2 e 3

²In caso di scioglimento di una persona giuridica, di trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, di passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 65, nonché di trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.

³Abrogato.

Art. 106 cpv. 2

²Le aliquote d'imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 111 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio delle persone fisiche del Cantone. Resta riservato l'articolo 114 capoverso 2.

Art. 276 cpv. 2 e 3

²Essa è calcolata applicando i moltiplicatori comunali all'imposta cantonale base. Resta riservato l'articolo 114 capoverso 2.

³La definizione dei moltiplicatori comunali e le modalità di calcolo dei medesimi sono stabilite dall'articolo 177 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Art. 281 cpv. 3 (nuovo)

³L'imposta separata ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell'allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 5.

Art. 282 cpv. 3 (nuovo)

³L'imposta separata ai sensi dell'articolo 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell'allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi dell'articolo 67b capoverso 5.

Coefficiente di imposta cantonale

Art. 300a (nuovo) *inserire nella parte decima tra titolo I e capitolo I*

¹Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all'articolo 1b capoverso 1, il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 98 per cento.

²Per i periodi fiscali a partire dal 2025 compreso la riduzione del coefficiente di imposta cantonale di cui al capoverso 1 può essere prorogata portando il coefficiente al 96 per cento su decisione del Gran Consiglio.

Imposta sull'utile delle persone giuridiche

Art. 314b cpv. 5 (nuovo)

⁵Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all'articolo 76 capoverso 1, l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 è del 8 per cento dell'utile netto.

Disposizione transitoria a seguito dell'abrogazione degli art. 91-93

Art. 314d (nuovo)

¹Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che

non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su partecipazioni di almeno 10% al capitale azionario o sociale di un'altra società. L'aliquota applicabile all'importo da imporre separatamente è del 1 per cento.

²La rimanenza delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, rivalutate prima dell'entrata in vigore del capoverso 1 in occasione del passaggio da una tassazione privilegiata ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore a tassazione ordinaria e non ancora completamente ammortizzate, è imposta analogamente alle riserve secondo il capoverso 1. La rimanenza delle riserve occulte, costituite tramite la predetta rivalutazione e ancora presenti al momento dell'entrata in vigore del capoverso 1, è sciolta d'ufficio senza incidenza sul risultato.

³L'importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione. La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del capoverso 1, pena la decadenza di tale diritto.

⁴Quale realizzazione ai sensi del capoverso 1 si intende l'utile netto imponibile, escluso il ricavo netto da partecipazioni conformemente all'articolo 77, in ragione della parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore ma al massimo dell'80 per cento. In caso di richiesta di applicazione in contemporanea delle riduzioni di cui agli articoli 67b capoversi 1 e 2 e/o 73a, la quota di utile considerata realizzazione ai sensi del capoverso 1 sarà ridotta applicando il fattore: 1 meno [riduzione per brevetti e diritti analoghi e/o deduzione delle spese di ricerca e sviluppo diviso la limitazione dello sgravio fiscale].

⁵In caso di ristrutturazione, la realizzazione ai sensi del capoverso 4 è determinata secondo l'entità degli utili dei periodi fiscali precedenti. Determinanti sono gli ultimi 3 periodi fiscali precedenti la ristrutturazione. In caso di trasferimento di esercizi o rami d'azienda, nonché di immobilizzi aziendali, gli utili sono da attribuire in maniera proporzionale.

⁶Le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono essere compensate sull'utile netto solo per la quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile.

⁷In deroga all'articolo 67b capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali in cui la società era imposta ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore, sono riprese nella misura della quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 77, e imposte separatamente ad un'aliquota dello 0.2 per cento.

**Imposta sul
capitale delle
persone
giuridiche**

Art. 314e (nuovo)

Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all'articolo 87c, il 10 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.

II.

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così modificata:

Art. 7 cpv. 2 lett. h)

Abrogata.

III.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 13 cpv. 1 lett. c)

c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre i moltiplicatori d'imposta;

Art. 67 cpv. 1

¹Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatori o di modifica dei medesimi.

Moltiplicatori d'imposta – Definizioni e approvazione

Art. 177

¹Il moltiplicatore d'imposta per le imposte dirette delle persone fisiche è la percentuale che determina il prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all'imposta sul reddito e sulla sostanza; la percentuale va arrotondata all'unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40%.

^{1^{bis}}Il moltiplicatore d'imposta per le imposte dirette delle persone giuridiche è la percentuale che determina il prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all'imposta sull'utile e sul capitale; la percentuale va arrotondata all'unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40%.

^{1^{ter}}La differenza tra i moltiplicatori dei capoversi 1 e ^{1^{bis}} non può essere superiore a 20 punti percentuali.

²L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono i moltiplicatori di cui ai cpv. 1 e ^{1^{bis}}, di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferiscono, ma al più tardi entro il 31 maggio.

³Essi possono decidere una modifica delle proposte municipali secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti rispetto ai moltiplicatori proposti inizialmente dal Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.

⁴La decisione di fissazione dei moltiplicatori è immediatamente esecutiva.

⁵Se i moltiplicatori non sono stabiliti in tempo utile, fanno stato i moltiplicatori dell'anno precedente; è riservato l'art. 178 cpv. 2.

⁶Il moltiplicatore comunale coordinato è definito come il rapporto tra la somma delle imposte comunali sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche e l'imposta cantonale base delle stesse.

**Moltiplicatori
d'imposta –
Criteri di
fissazione**

Art. 178

¹Nella fissazione dei moltiplicatori, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 e dell'ammontare del capitale proprio.

²In presenza di un'eccedenza passiva il comune aumenta i moltiplicatori secondo quanto stabilito dal regolamento.

³Il Consiglio di Stato modifica d'ufficio i moltiplicatori se il comune non dà seguito a quanto stabilito al cpv. 2.

IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020, ad eccezione degli articoli 49a capoverso 3, 106 capoverso 2, 276 capoversi 2 e 3 della legge tributaria del 21 giugno 1994 e delle modifiche della legge organica comunale del 10 marzo 1987 che entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

V.

La legislazione cantonale che fa riferimento al moltiplicatore comunale deve essere adeguata alla modifica dell'articolo 177 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 entro il 31 dicembre 2024. Oltre tale data ogni espressione concernente il moltiplicatore comunale è da intendersi come riferita al moltiplicatore comunale coordinato.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ripartizione tra i Comuni di un montante di 9'000'000 di franchi in applicazione dell'art. 196 cpv. 1^{bis} LIFD

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7684 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

In applicazione dell'art. 196 cpv. 1^{bis} della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD) è ripartito un montante di 9'000'000 di franchi tra i Comuni in proporzione al loro gettito di imposta cantonale delle persone giuridiche.

Articolo 2

Il gettito di imposta cantonale delle persone giuridiche ai sensi del capoverso 1 è quello contenuto nell'ultimo accertamento ufficiale disponibile del gettito di imposta cantonale dei Comuni.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.